Supplemento ordinario n. 2 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 144 del 9 giugno 1962

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 9 giugno 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **333.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese vinicole della provincia di Cremona addetti, durante la campagna vinicola, ai lavori di pigiatura e travaso del vino.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **334.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei salariati fissi dell'agricoltura della provincia di Udine.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **335.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane grafiche ed affini della provincia di Venezia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **336.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese commerciali della provincia di Roma.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 333.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori, dipendenti dalle imprese vinicole della provincia di Cremona addetti, durante la campagna vinicola, ai lavori di pigiatura e travaso del vino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione,

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto, per la provincia di Cremona, l'accordo collettivo 14 ottobre 1959, per il trattamento economico degli addetti ai lavori di pigiatura e travaso del vino, durante la campagna vinicola, stipulato tra l'Associazione dei Commercianti e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 25 della provincia di Cremona, in data 30 giugno 1961, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Cremona, l'accordo collettivo 14 ottobre 1959, relativo al trattamento economico degli addetti ai lavori di pigiatura e travaso del vino durante la campagna vinicola, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese vinicole della provincia di Cremona, addetti, durante la campagna vinicola, ai lavori di pigiatura e travaso del vino.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1962
Atti del Governo, registro n. 147, *foglio n.* 43. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 14 OTTOBRE 1959, PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI ADDETTI AI LAVORI DI PIGIATURA E TRAVASO DEL VINO DURANTE LA CAMPAGNA VINICOLA DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Il giorno 14 ottobre 1959 presso la sede dell'Associazione dei Commercianti della provincia di Cremona, sono presenti i sigg.: cav. *Walter Feraboli* e dottor *Arrigo Camisasca* per l'ASSOCIAZIONE DEI COMMERCIANTI;

sig. *Renzo Zaffanella* per la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO;

M° Mario Tinti per l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE;

al fine di stipulare un accordo relativo al trattamento economico da valere per i lavoratori addetti ai lavori di pigiatura e travaso vino, durante la corrente campagna vinicola.

Dopo cordiale discussione le parti concordano le seguenti tariffe:

1) Lavori di pigiatura dell'uva con i piedi	L. 200 al Q.le
2) Carico e scarico fusti con travaso in cantina e messa a punto dei vuoti .	L. 120 al Q.le
3) Lavorazione completa dell'uva, compreso il primo travaso effettuato nel ciclo della campagna vinicola	L. 550 al Q.le
4) Lavoro di palatura dell'uva dalla bigoncia alla pigiatrice	L. 30 al Q.le

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:

SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 gennaio 1962, n. 334.

Norme sul trattamento economico e normativo dei salariati fissi dell'agricoltura della provincia di Udine.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo nazionale di scala mobile 24 settembre 1952, per i salari agricoli;

Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 26 marzo 1960, per i salariati fissi dell'agricoltura;

Visto, per la provincia di Udine, il contratto collettivo, e relativa tabella, per i salariati fissi, stipulato, in data 2 agosto 1960, tra l'Associazione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti, la Federazione Provinciale Salariati Braccianti Agricoli e Maestranze Specializzate C.I.S.L. -, l'Unione Italiana Lavoratori della Terra U.I.L. ; e, in data 3 agosto 1960, tra l'Associazione Provinciale Agricoltori e la C.I.S.N.A.L.-Terra Provinciale;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 24 della provincia di Udine, in data 3 giugno 1961, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Udine, il contratto collettivo 2 e 3 agosto 1960, relativo ai salariati fissi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i salariati fissi dipendenti dalle imprese agricole della provincia di Udine.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1962
Atti del Governo, registro n. 147, *foglio n.* 39. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 2-3 AGOSTO 1960, PER I SALARIATI FISSI DELLA PROVINCIA DI UDINE

L'anno 1960 il giorno 2 agosto,

t r a

l'ASSOCIAZIONE AGRICOLTORI DELLA PROVINCIA DI UDINE, rappresentata dal suo Presidente dott. *Gaetano Scorzon* e dal sig. *Alberto Kechler;*

la FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI COLTIVATORI DIRETTI, rappresentata dal Presidente comm. *Mario Lucca*

e

la FEDERAZIONE SALARIATI E BRACCIANTI DELLA PROVINCIA DI UDINE, rappresentata dal sig. *Arrigo Pascolat*, Segretario delle FEDERBRACCIANTI, assistito dal sig. *Walter Bullega* e *Giuseppe Finotto* della Camera del Lavoro;

la FEDERAZIONE PROVINCIALE SALARIATI E BRACCIANTI AGRICOLI E MAESTRANZE SPECIALIZZATE aderenti alla C.I.S.L., rappresentata dal suo Segretario *Mario Zati*, assistito dal sig. *Gildo Minato* e dal geom. *Iginio Maieron*, Segretario sindacale della C.I.S.L.;

l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI DELLA TERRA (U.I.L.), rappresentata dal suo Segretario sindacale sig. *Luciano Tion*, assistito dal sig. *Guido Filippini*.

L'anno 1960 il giorno 3 agosto, fra l'Associazione Agricoltori della Provincia di Udine, rappresentata dal suo Presidente dott. *Gaetano Scorzon* e dal signor *Alberto Kechler;*

e la C.I.S.N.A.L.-Terra Provinciale, rappresentata dal dott. *Rocco Ruberti;*

in relazione alla norma n. 31 del Patto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Salariati fissi stipulato il 26 marzo 1960 si conviene:

Art. 1.

INIZIO E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto collettivo disciplina i rapporti di lavoro per la categoria dei salariati fissi per la Provincia di Udine; entra in vigore a partire dal 1° ottobre 1960 e scade al 10 novembre 1962; si intenderà rinnovato di anno in anno qualora non disdettato da una delle Organizzazioni contraenti almeno sei mesi prima della scadenza con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di disdetta resterà in vigore fino alla sua rinnovazione.

Art. 2.

DEFINIZIONE DEI LAVORATORI FISSI O SALARIATI

Per salariati fissi si intendono i lavoratori agricoli assunti con contratto individuale a termine di durata non inferiore all'anno, le cui prestazioni si svolgono ininterrottamente per tutta la durata del rapporto presso la stessa azienda agricola e retribuiti mensilmente:

Si distinguono in:

1) *Specializzati*:

a) meccanici qualificati, artigiani specializzati (falegnami, fabbri, muratori, ecc.) che saranno retribuiti con la maggiorazione del 40 % sul salario globale (paga base più contingenza) dei salariati comuni;

b) trattoristi e conducenti di automezzi aziendali: che saranno retribuiti con la maggiorazione del 20% sul salario globale (paga base più contingenza) dei salariati comuni;

c) addetti alle macchine operatrici che saranno retribuiti con la maggiorazione del 10% sul salario globale (paga base più contingenza) dei salariati comuni.

2) *Qualificati*:

a) bovai e cavallanti che danno la loro opera alla cura, custodia, governo e allevamento del bestiame, retribuiti con generi in natura, salario mensile, casa di abitazione con orto e campo di terra arato o granoturco in sostituzione;

b) magazzinieri e cantinieri con tenuta di prima nota, guardiani e guardiacaccia che saranno retribuiti con la maggiorazione del 10% sul salario globale (paga base più contingenza) dei salariati comuni;

c) capi-operai: salariati che guidano sul lavoro un gruppo di operai; o capi-bovai: bovai con responsabilità di altri bovai, che saranno retribuiti con la maggiorazione del 10% sul salario globale (paga base più contingenza e generi in natura) dei bovai.

3) *Salariati comuni*:

a) addetti a tutti i lavori di campagna;

b) famigli che prestano la loro opera e convivono nell'azienda dei datori di lavoro (coltivatori diretti, mezzadri, ecc.) assunti anche per periodi di tempo stagionali, adibiti a tutti i lavori di campagna, stalla, aia, retribuiti con salario mensile, oltre al vitto, alloggio, pulizia ed altre prestazioni di consuetudine. La qualifica di salariato dovrà risultare per le categorie 1) e 2) dall'apposito contratto individuale.

Art. 3.

ASSUNZIONE DELLA MANO D'OPERA

Le assunzioni dei salariati fissi sono disciplinate dalle norme di legge vigenti sul collocamento della mano d'opera agricola.

Art. 4.

AMMISSIONE AL LAVORO E TUTELA DELLE DONNE E DEI RAGAZZI

Per l'ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge in materia.

Le donne non possono per nessun motivo venire adibite ai seguenti lavori:

a) lavori di vangatura in genere in terreno vergine, lavori richiedenti la rottura dei terreni con mazze, escavo di fossi e scoline per le sistemazioni agrarie e fondiarie;

b) irrorazione delle piante in genere con pompe a zaino e azionamento di pomponi;

c) facchinaggi in genere per prodotti e merci in genere inerenti colture varie:

d) guida dei trattori e tenuta dell'aratro;

e) spargimento del perfosfato e della calciocianamide;

f) infilatura degli aghi nei pressipaglia.

Nei casi eccezionali in cui le donne vengano adibite ai lavori di cui sopra, verranno retribuite con la tariffa globale prevista per gli uomini oltre i 18 anni.

Art. 5.

CONTRATTO INDIVIDUALE

Tra il datore di lavoro ed il salariato all'atto della assunzione dovrà essere redatto, firmato e scambiato il contratto individuale di lavoro da valere a tutti gli effetti di legge, conforme al modulo contenuto nel libretto sindacale di lavoro di cui all'art. 8.

In tale contratto dovranno essere precisate la qualifica e le mansioni attribuite al salariato, la data dell'inizio del rapporto, il salario spettante in base a quanto stabilito nel presente contratto collettivo provinciale di lavoro.

Art. 6.

DURATA DEL CONTRATTO INDIVIDUALE E MODALITÀ DELLE DISDETTE

La durata del contratto individuale è quella stabilita dagli articoli 1 e 3 della legge 15 agosto 1949, n. 533, che si riporta integralmente: « Art. 1. — I contratti individuali di lavoro dell'agricoltura per i salariati fissi comunque denominati non possono avere una durata inferiore a due annate agrarie e, ove l'abbiano, si intendono estesi al biennio. Ogni patto contrario è nullo ». « Art. 3. — Le disposizioni del precedente articolo non si applicano a contratti relativi a salariati fissi che convivono con le famiglie diretto-coltivatrici o mezzadrili, le quali abbiano alle proprie dipendenze un solo salariato fisso convivente ».

Il contratto individuale di lavoro dei salariati fissi si intenderà tacitamente rinnovato, qualora non venga disdettato da una delle parti all'altra, di biennio in biennio a norma della legge 26 novembre 1955, n. 1161.

Le disdette dovranno aver luogo a mezzo cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno o con la annotazione sul libretto sindacale firmato dalle parti e notificate in ogni caso almeno quattro mesi prima della scadenza dell'annata agraria o della corrispondente data di scadenza del biennio qualora la sua assunzione non sia stata effettuata in coincidenza dell'inizio dell'annata agraria. Il bovaio o cavallante disdettato dovrà per la sera del giorno per cui è stato disdettato abbandonare l'azienda, lasciando libera l'abitazione e gli annessi di cui gode, di sè e suoi familiari e di persone e cose anche interposte. Resta in facoltà del datore di lavoro di esonerare il salariato disdettato da ogni prestazione d'opera durante il periodo di preavviso, salvo la corresponsione di salario per detto periodo.

Per i famigli la disdetta dovrà essere data, nei modi di cui sopra, almeno un mese prima della cessazione del rapporto.

Art. 7.

MANSIONI

Il salariato fisso dovrà essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto. Il datore di lavoro può, in relazione alle esigenze della azienda, adibire il salariato fisso a mansioni diverse purchè esse non importino una diminuzione della retribuzione o un mutamento sostanziale della sua posizione rispetto alla precedente qualifica.

Nel caso previsto dal comma precedente, il salariato fisso ha diritto al trattamento corrispondente alla attività svolta se è a lui più vantaggiosa, nonchè ad acquisire la nuova qualifica quando, ad essa attività, venga stabilmente adibito per oltre tre mesi.

Art. 8.

LIBRETTO SINDACALE DI LAVORO

Il lavoratore oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 30 gennaio 1935 n. 112, deve essere in possesso del libretto sindacale di lavoro ove sarà annotata la qualifica del lavoratore e dovranno venire annotate tutte le registrazioni inerenti al rapporto.

Il modello del libretto sarà concordato dalle Organizzazioni interessate.

Art. 9.

PERIODO DI PROVA

L'assunzione in servizio dei lavoratori salariati è sempre subordinata ad un periodo di prova della durata massima di 30 giorni. Durante tale periodo è reciproco il diritto di sciogliere il contratto in qualsiasi momento e senza preavviso.

Il lavoratore che entro il termine suddetto non venga confermato dal datore di lavoro o per sua volontà non intenda rimanere in servizio, avrà diritto alla corresponsione del compenso per i giorni di lavoro effettivamente prestati in base al salario della categoria nella quale ha lavorato. Ultimato il periodo di prova senza che il datore di lavoro o il lavoratore stesso abbia fatto alcuna comunicazione all'altra parte, il lavoratore si intende tacitamente confermato e la retribuzione spettantegli è quella stabilita per la categoria per la quale è stato assunto.

Art. 10.

ORARIO DI LAVORO

L'orario normale di lavoro per i vari mesi è il seguente: dicembre, gennaio, febbraio: ore 7: marzo, aprile, agosto, settembre, ottobre, novembre: ore 8: maggio, giugno, luglio: ore 9.

Il personale addetto alla cura, custodia, governo e allevamento del bestiame, poichè svolge un lavoro discontinuo e intermittente è tenuto anche prima e dopo l'orario di lavoro normale di campagna, al governo del bestiame. Le prestazioni del bovaio sono calcolate in base al numero dei capi di bestiame in consegna.

L'orario di lavoro ha inizio all'atto della prestazione sul posto di lavoro, precedentemente indicato e termina sullo stesso. L'inizio e la fine del lavoro, nonchè il periodo intermedio di riposo, saranno stabiliti secondo le consuetudini locali e secondo le esigenze tecniche dell'azienda.

Art. 11.

SOSPENSIONI E RECUPERI

Nel caso in cui per intemperie o cause di forza maggiore non fosse possibile eseguire in giornata l'intero orario normale di lavoro, è ammesso il recupero del tempo perduto nel limite massimo di complessive tre ore; un'ora al giorno entro e per sei giorni successivi all'avvenuta sospensione e interruzione, senza corresponsione di straordinario.

Art. 12.

LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO

Si intende:

a) lavoro straordinario quello effettuato oltre l'orario normale, di cui all'art 10;

b) lavoro notturno quello eseguito da un'ora dopo il tramonto all'alba:

c) lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e nei giorni festivi contemplati dal presente contratto.

Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere salvo il caso di inderogabili necessità in cui la mancata esecuzione pregiudichi i raccolti.

Le prestazioni di cui sopra dovranno essere eseguite, a richiesta del datore di lavoro nei casi di evidente necessità e non dovranno avere perciò carattere sistematico, salvo il caso di regolari turni periodici di lavoro notturno che non danno luogo a maggiorazione.

Le percentuali di maggiorazione da applicarsi sulla retribuzione (paga base più contingenza) sono le seguenti:

lavoro straordinario	25 %
lavoro notturno	40 %
lavoro festivo	50 %
lavoro straordinario festivo	60 %
lavoro notturno festivo	65 %

Non si fa luogo a cumulo di maggiorazioni, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

Art. 13.

RIPOSO SETTIMANALE DOMENICALE E COMPENSATIVO

Fermo restando il disposto dell'art 1 n. 6, 7, 8 della legge 22 febbraio 1934 n. 370, tutti i lavoratori che prestano la loro opera alle dipendenze della azienda agricola, hanno diritto ad un riposo settimanale di ore 24 consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica.

I bovai e i cavallanti addetti alla cura, custodia e governo del bestiame, i quali, a giudizio dell'agricoltore, non potessero usufruire del riposo settimanale, godranno di un riposo compensativo di 40 giorni, da usufruire in una sola volta o diviso in due periodi a seconda delle esigenze dell'azienda, oppure del corrispondente salario completo.

I famigli che vengano a trovarsi nelle condizioni previste per i bovai del presente articolo hanno diritto a 40 giorni di riposo compensativo.

Art. 14.

GIORNI FESTIVI

Sono considerati festivi tutte le domeniche ed i seguenti:

1) il primo giorno dell'anno: 1° gennaio;

2) il giorno dell'Epifania: 6 gennaio;

3) il giorno di S. Giuseppe: 19 marzo;

4) il giorno della Liberazione: 25 aprile;

5) il lunedì dopo Pasqua;

6) il giorno dell'Ascensione;

7) il giorno del Corpus Domini;

8) la festa del Lavoro: 1° maggio;

9) l'anniversario della Fondazione della Repubblica: 2 giugno;

10) SS. Pietro e Paolo: 29 giugno;

11) il giorno dell'Assunzione di Maria Santissima: 15 agosto;

12) Ognissanti: 1° novembre;

13) il giorno dell'Unità Nazionale: 4 novembre;

14) il giorno dell'Immacolata Concezione: 8 dicembre;

15) Natale: 25 dicembre;

16) S. Stefano: 26 dicembre;

17) la festa del Patrono del luogo

Art. 15.

CLASSIFICAZIONE E RETRIBUZIONE DELLA CATEGORIA PER ETÀ E SESSO

La classificazione e retribuzione per gli uomini e le donne ed i ragazzi è determinata nel modo seguente:

Uomini:

dai 18 anni ai 65 compiuti	100 %
dai 16 anni ai 18 compiuti	80 %
dai 14 anni ai 16 compiuti	60 %

dell'unità piena uomo.

Donne:

dai 17 anni ai 55 compiuti	80 %
dai 16 anni ai 17 compiuti	70 %
dai 14 anni ai 16 compiuti	60 %

dell'unità piena uomo.

Art. 16.

RETRIBUZIONE DEL LAVORATORE SALARIATO

Gli elementi che costituiscono la retribuzione della categoria dei salariati sono:

a) paga base comprensiva del caro-pane;

b) contingenza;

c) generi in natura per bovai e cavallanti.

Art. 17.

TARIFFE SALARIALI IN VIGORE DAL 1° OTTOBRE 1960

(Vedi foglio allegato)

Ad ogni bovaio e cavallante verranno consegnati inoltre metri quadrati 3.600 arati a tutto raccolto. Qualora il conferimento del terreno turbasse l'ordinamento colturale dell'azienda, il bovaio o cavallante riceverà in sostituzione q.li 4,5 di granoturco in granella da consegnare all'epoca del raccolto. E tale quantità viene presa come riferimento agli effetti delle indennità varie.

Il salario tanto in denaro quanto in natura verrà corrisposto in rate mensili postecipate non oltre 5 giorni dalla fine di ogni mese.

Il lavoratore che ne avesse necessità, potrà chiedere acconti quindicinali sulle sue spettanze.

I generi in natura da consegnare ai bovai e cavallanti sono quelli prodotti in azienda sciolti, sani, buoni e mercantili, franchi da dazi eventuali.

E' in facoltà delle parti, all'atto della stipulazione del contratto individuale e per la sua durata di sostituire ai generi in natura l'equivalente in denaro a prezzo di mercato per merce all'ingrosso posta in azienda.

Art. 18.

CASA, ORTO E ALLEVAMENTI FAMILIARI

I bovai e cavallanti, oltre i compensi stabiliti dall'articolo precedente, avranno gratuitamente una abitazione adeguata ai bisogni della famiglia rispondente ai sani criteri igienici, nonchè un orto annesso di superficie non inferiore ai 200 mq.

La famiglia del bovaio e cavallante ha diritto all'allevamento per proprio conto di non più di 20 galline . 50 pulcini nonchè un maiale d'ingrasso a condizione ch detti animali non rechino danni ai seminati o ai pro dotti dell'azienda.

Qualora il datore di lavoro fosse nella impossibilit di assegnare al bovaio o cavallante la casa di abita zione, gli corrisponderà a titolo di indennizzo, per l casa e per l'orto, un compenso che a norma dell'art. 1 del contratto nazionale viene fissato, per la provinci di Udine, in L. 3.000 mensili e ciò agli effetti della gra tifica natalizia e della indennità di licenziamento.

Art. 19.

INDENNITÀ DI CONTINGENZA E REVISIONE PERIODICA

Agli effetti delle variazioni dell'indennità di contin genza si applicheranno le norme di cui l'accordo inter confederale del 10 settembre 1952 e successivi.

Art. 20.

MANSIONI DEI BOVAI E CAVALLANTI E NUMERO DEI CAPI IN CONSEGNA

I bovai attendono alla cura, custodia, governo e alle vamento del bestiame. Un uomo di capacità piena avrà in consegna, nella stalla tradizionale, senza attrezza tura meccanica, 14 vacche da latte o altri capi grossi oppure 28 vitelli da allevamento o 5 tori in funzione è escluso da tutti i lavori agricoli, intendendosi ch il numero di capi minimo in consegna assorbe l'inter giornata e corrisponde a 8 ore di lavoro.

I bovai che hanno in consegna un numero di capi d bestiame inferiore al minimo di cui sopra, presterann la differenza delle ore prestate in meno, in lavori nor mali di campagna.

Il bovaio è tenuto anche nei giorni festivi al govern dei capi in consegna. E' tenuto alla custodia nottur del bestiame.

I cavallanti ed i bovai che hanno in consegna be stiame da lavoro, attendono anche fuori orario di cam pagna (sempre nel limite dell'orario di cui all'art. 10 al loro governo, alla buona cura e allestimento de carri, finimenti, attrezzi, ecc.

I detti lavoratori sono tenuti ad effettuare il carreg gio dei prodotti e la preparazione del terreno, nonch agli altri lavori; e sono tra loro sostituibili.

Nei giorni festivi, detti salariati sono tenuti solo a governo del bestiame in consegna.

Art. 21.

COMPENSI SPECIALI OD ACCESSORI AI BOVAI E CAVALLANTI

Quando il numero dei capi di bestiame in consegn superi quello previsto dall'articolo precedente, verr corrisposto un compenso di L. 60 per ogni bovino adu to o per ogni due capi di allevamento, per ogni cavall o paio di puledri per ogni giorno di permanenza i stalla, dei capi in soprannumero.

Tale compenso verrà liquidato mensilmente.

Il numero dei capi adulti in soprannumero non potrà superare i tre. Per ogni puledro o vitello nato vivo e vitale spetta un compenso di L. 500.

Il compenso dovuto al salariato fisso addetto alla stazione di monta pubblica è di L. 200 per ogni vacca rimasta fecondata.

Il bovaio che ha in consegna vacche in mungitura, ha diritto ad un litro di latte al giorno, senza pagamento.

Art. 22.

LAVORI SPECIALI

Si considerano lavori speciali e come tali compensati con le maggiorazioni indicate a margine:

a) la mietitura e trebbiatura cereali, piante oleaginose e semenze foraggere con esclusione, in caso di uso della mieti-trebbia, della raccolta delle balle di paglia o sacchi di prodotto quando tali operazioni non vengano effettuate contemporaneamente alla mieti-trebbiatura, o vengono effettuate con personale diverso da quello addetto alla mieti-trebbia; tali lavori verranno retribuiti con l'aumento del 30% sull'insieme della paga base e contingenza del salariato comune e con 1 litro di vino al giorno, senza pagamento, ad ogni unità lavorativa piena ed in proporzione per le altre categorie;

b) taglio in acqua delle erbe palustri; la retribuzione dovuta sarà quella pari alla maggiorazione del 30% della paga base più contingenza del salariato comune;

c) irrigazione: maggiorazione del 20% sulla paga base e contingenza del salariato comune;

d) espurgo canali ed altri lavori in presenza di acqua: maggiorazione del 20 % sulla paga base e contingenza del comune:

e) potatura ed innesto piante da frutto: maggiorazione del 20% sulla paga base e contingenza del comune;

f) vuotatura a mano dei pozzi neri: 20% in più del comune;

g) abbattimento piante d'alto fusto e relativo sbrancamento quando non viene fatto da terra: maggiorazione del 20% sulla paga base e contingenza del salariato comune;

h) spandimento concimi polverulenti (scorie thomas e calciocianamide) maggiorazione del 20% sulla paga base e contingenza del salariato comune;

i) analoga maggiorazione del 20% sulla paga base e contingenza del salariato comune spetterà agli addetti all'abbicamento del foraggio in biche o mede superiori a m. 4 di altezza;

l) per chi effettua trattamenti con esteri fosforici si applicano le norme di legge.

Dal conteggio di tali maggiorazioni restano naturalmente esclusi gli specializzati o qualificati regolarmente assunti per le mansioni per le quali sono destinati e ricadenti nell'elenco soprascritto.

Art. 23.

COTTIMI

Quando il lavoratore sia retribuito a cottimo, le tariffe relative dovranno essere determinate in modo che al lavoratore di normale capacità, sia consentito di conseguire un guadagno non inferiore al 20% oltre l'insieme della paga base e contingenza.

Il contratto relativo con le condizioni e modalità di esecuzione deve intervenire direttamente tra il conduttore o il suo rappresentante (agente o direttore di azienda ed il lavoratore o lavoratori interessati.

Art. 24.

FACCHINAGGIO E TRASPORTO DI GENERI A SPALLA

I trasporti e i movimenti dei prodotti a spalla, delle derrate, dei materiali e dei mezzi strumentali da e per l'azienda e per conto della stessa, sono riservati alla azienda che vi provvede coi propri mezzi e col proprio personale: la cui retribuzione verrà determinata di volta in volta fra le parti tenendo conto delle particolari condizioni in cui viene effettuato il facchinaggio o il trasporto a spalla. Le parti potranno far ricorso al cottimo quando la durata delle operazioni di scarico e di carico o trasporto superi la mezza giornata di lavoro.

Art. 25.

TRASFERTE

I lavoratori comandati fuori azienda in accompagnamento di bestiame, per carreggi o altri servizi ordinati dal datore di lavoro, hanno diritto, oltre alle spese di vitto e di alloggio per sè e per gli animali, alle spese vive incontrate per l'azienda, ad una indennità di trasferta di L. 250 per mezza giornata e di L. 500 per giornata intera.

Art. 26.

ATTREZZI DI LAVORO

Il datore di lavoro, a norma di quanto stabilito dal contratto nazionale, consegnerà al lavoratore gli attrezzi necessari al lavoro cui è stato chiamato.

Gli attrezzi ed utensili affidati debbono essere annotati sul libretto sindacale con l'indicazione dello stato d'uso. Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili ed in genere quanto gli è stato affidato dal datore di lavoro.

Il lavoratore risponderà delle perdite e dei danni imputabili a sua colpa e l'ammontare relativo gli verrà trattenuto sulle spettanze.

Art. 27.

CASI DI FORZA MAGGIORE

Nei casi di forza maggiore (mortalità del bestiame, incendi, allagamenti, ecc.) saranno presi accordi tra il datore di lavoro ed il lavoratore, con l'intervento

delle rispettive Organizzazioni sindacali in ordine alla prosecuzione del rapporto di lavoro e relativo trattamento.

Art. 28.

GRATIFICA NATALIZIA

Ai salariati fissi, con contratto non inferiore ad un anno, al termine di ogni annata agraria, a cominciare dall'annata 1959-60, spetta una indennità annuale a titolo di gratifica natalizia, pari ad un importo di 22 giornate di salario globale composto della paga base, contingenza, generi in natura, casa e campo arato.

La gratifica natalizia è frazionabile in dodicesimi in caso di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro o di postecipata assunzione nel corso dell'annata, in relazione del periodo di servizio prestato.

Ferme restando le condizioni di miglior favore per i lavoratori, la gratifica natalizia assorbe fino alla concorrenza del suo ammontare, ogni altra indennità a titolo analogo prevista da eventuali contratti collettivi aziendali in essere, quali la tredicesima mensilità, 200 ore, ecc.

Art. 29.

FERIE

Ai salariati fissi spetta, a cominciare dall'annata agraria 1959-60, per ogni anno d'ininterrotto servizio presso la stessa azienda un periodo di ferie retribuito di giorni 10 (80 ore) e in caso di risoluzione anticipata del rapporto le ferie sono frazionabili in dodicesimi.

Il datore di lavoro nello stabilire l'epoca di godimento delle ferie dei dipendenti deve tener conto, compatibilmente alle esigenze aziendali, degli interessi e dei desideri dei salariati fissi.

Qualora i salariati non godessero delle ferie, il datore di lavoro dovrà corrispondere loro l'importo relativo comprensivo della paga base, contingenza, generi in natura procedendo alla liquidazione ad anno di servizio ultimato.

Art. 30.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ

Ferma restando la indennità maturata a favore dei salariati in tre giorni all'anno fino al 10 novembre 1946, in 4 giorni all'anno dall'11 novembre 1946 al 10 novembre 1951 e di 5 giorni all'anno dall'11 novembre 1951 al 10 novembre 1959 e salvo il caso di licenziamento in tronco per fatto o colpa del lavoratore, che renda incompatibile la prosecuzione del rapporto di lavoro, al salariato spetterà la liquidazione di un'anzianità pari a giorni 7 (56 ore) per ogni anno di servizio prestato a cominciare dalla annata agraria 1959-60.

La retribuzione globale, comprensiva di paga base, contingenza, generi in natura, da prendere a base per la determinazione dell'indennità di anzianità, per il totale delle giornate maturate è quella ultima cui il salariato ha diritto alla data della cessazione del rapporto.

Decorso il primo anno di servizio, la liquidazione della detta indennità deve computarsi per dodicesimi anche per le eventuali frazioni di anno.

In caso di morte del salariato, l'indennità di anzianità dovrà essere liquidata ai congiunti viventi a carico, o, in difetto, agli eredi.

La famiglia del defunto ha diritto all'uso della abitazione occupata o altra corrispondente, per un periodo di mesi tre dall'avvenuto decesso.

Quando nella famiglia del salariato defunto vi sia un bracciante agricolo, il datore di lavoro ha la facoltà di chiedere che subentri nel contratto, portando così a termine nelle condizioni stesse preesistenti, il rapporto di lavoro. In difetto, il rapporto di lavoro si intenderà risolto con la morte del salariato.

La liquidazione del campo arato alla famiglia del bovaio o cavallante defunto, si effettuerà in ragione di tanti dodicesimi quante sono state le mensilità di servizio effettive prestate e sempreché il campo non sia stato ancora seminato.

Se il decesso si verifichi a semina avvenuta, la famiglia del defunto ne conserverà il godimento, fino a raccolto ultimato dei prodotti seminati.

In questo caso al lavoratore subentrante non verrà assegnato il campo arato, ma corrisposto in sostituzione granoturco in granella in dodicesimi, secondo quanto previsto dall'art. 16.

Art. 31.

PERMESSI STRAORDINARI

Il lavoratore che contragga matrimonio ha diritto ad un congedo di giorni 7 retribuito, durante il quale è considerato a tutti gli effetti in attività di servizio.

Ha altresì diritto ad un permesso di giorni 3 in caso di decesso di parenti di primo grado, senza alcuna trattenuta da parte del datore di lavoro.

Detti permessi sono indipendenti dalle ferie.

Rimangono ferme le condizioni di miglior favore per i lavoratori.

Art. 32.

CHIAMATA O RICHIAMO ALLE ARMI

La chiamata alle armi ed il richiamo non risolvono il rapporto di lavoro. Il lavoratore può chiedere la risoluzione del contratto ed ha diritto alla liquidazione di tutte le indennità spettantegli.

Per tutto quanto non è previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di legge.

Art. 33.

MALATTIE E INFORTUNI

Il salariato fisso infortunato o di cui è stata comprovata la malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di giorni 120. Trascorso tale periodo e perdurando la infermità è reciproco il diritto di risolvere il contratto di lavoro, dietro corresponsione della indennità di anzianità, della gratifica natalizia, nonché della indennità sostitutiva delle ferie maturate sino alla data della risoluzione del contratto.

Durante il periodo per il quale viene conservato il posto, il bovaio o cavallante continuerà ad usufruire gratuitamente della casa, dell'orto, del porcile, del pollaio che gli sono stati dati in uso.

Se il lavoratore coltiva un appezzamento di terreno in compartecipazione ed a suo pieno beneficio, ha il diritto di continuare la coltivazione di esso fino alla realizzazione dei raccolti in corso al momento in cui è caduto malato.

In caso di necessità di pronto soccorso e di ricovero ospedaliero l'azienda gratuitamente fornirà il mezzo di trasporto di cui dispone.

Art. 34.

PREVIDENZA, ASSISTENZA E ASSEGNI FAMILIARI

Per le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari nonché il versamento dei relativi contributi da parte del datore di lavoro, valgono le disposizioni di legge.

Art. 35.

TUTELA DELLA MATERNITÀ

Per le gestanti o puerpere si applicano le disposizioni di legge.

Art. 36.

TRAPASSO DI AZIENDA

Il trapasso dell'azienda non risolve il contratto di lavoro ed il personale conserva tutti i suoi diritti per quanto concerne crediti di lavoro nei confronti del nuovo titolare, qualora non sia stato liquidato dal datore di lavoro cessante.

Art. 37.

DISCIPLINA

Tutti i lavoratori, nei rapporti attinenti il servizio, dipendono dal conduttore o da chi lo rappresenti e dai rispettivi capi immediati; essi dovranno pertanto attenersi agli ordini ricevuti ed eseguire con diligenza e solerzia il lavoro assegnato.

Art. 38.

NORME DISCIPLINARI

Il presente contratto di lavoro verrà eseguito in buona fede e con puntualità e correttezza tanto dagli agricoltori che dai lavoratori. I rapporti fra i lavoratori ed i datori di lavoro o chi per essi, dovranno essere improntati a reciproca fiducia e rispetto tali da assicurare l'ordine e la disciplina nell'azienda. A questo scopo, salvo ogni diritto sancito dalle leggi, ogni infrazione disciplinare potrà essere punita a seconda della gravità della mancanza nel modo seguente:

1) multa fino ad un massimo di due ore di paga per i lavoratori che si presentano al lavoro in stato di ubriachezza, per ritardi, interruzioni o abbandono del lavoro senza giustificato motivo, per lievi danni dovuti a negligenza o colpa ai beni dell'azienda;

2) multa pari ad una giornata di lavoro o sospensione dal lavoro per eguale periodo, nei casi di recidiva o di maggiore gravità nelle mancanze di cui al comma precedente. Gli importi delle multe trattenute, che non rappresentino risarcimento di danno, saranno devoluti a beneficio della Cassa Mutua Malattia per Lavoratori Agricoli;

3) licenziamento in tronco, senza preavviso e senza indennità, per risse sul lavoro e condanna definitiva per reati comuni, per recidive delle mancanze indicate dal n. 2, per danneggiamenti dolosi ai beni dell'azienda, per assenza ingiustificata per oltre tre giorni di lavoro, per altre mancanze gravi (offese, minacce violenze) contro il datore di lavoro o chi per esso, tali da non consentire, nemmeno in via provvisoria, il proseguimento del normale rapporto di lavoro esistente.

Art. 39.

NOTIFICA DELLE SANZIONI E RICORSI

La notifica dei provvedimenti disciplinari sarà fatta al lavoratore ed alla Organizzazione sindacale entro due giorni dall'avvenuta infrazione, a mezzo lettera raccomandata.

Contro le sanzioni disciplinari intimate, che diverteranno provvisoriamente esecutive, il lavoratore colpito ha diritto di ricorso alla propria Organizzazione entro 15 giorni dalla registrazione sul libretto sindacale di lavoro o dalla notifica. Passato tale termine senza che il ricorso sia stato prodotto, le sanzioni diventeranno definitive. Il licenziamento, divenuto definitivo, rende obbligatorio per il lavoratore colpito, l'abbandono del fondo, lasciando liberi entro 15 giorni i locali eventualmente occupati con annessi e connessi di persone o cose anche interposte salvo diversa decisione del magistrato.

Art. 40.

CONTROVERSIE INDIVIDUALI

Tutti i reclami di puro carattere individuale seguiranno le normali consuetudini disciplinari e verranno esaminati direttamente tra il datore di lavoro o suo rappresentante ed il lavoratore o lavoratori interessati.

Le controversie individuali che non venissero conciliate nell'ambito dell'azienda, saranno denunciate alle competenti Organizzazioni sindacali da parte del lavoratore o alla Associazione Agricoltori della Provincia di Udine da parte dei datori di lavoro. L'Organizzazione che riceverà la denuncia curerà il tentativo di conciliazione nei confronti di quella che rappresenta la controparte.

Art. 41.

CONTROVERSIE COLLETTIVE

Le controversie collettive che dovessero sorgere per la applicazione ed interpretazione dei contratti collettivi provinciali devono essere esaminate dalle Organizzazioni sindacali contraenti per il sollecito amichevole componimento.

Art. 42.

DEPOSITO DEL CONTRATTO

Il presente contratto collettivo, annulla e sostituisce tutti i precedenti contratti provinciali e verrà depositato presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro.

Art. 43.

ASSISTENZA CONTRATTUALE

Le parti contraenti s'impegnano di incontrarsi al più presto per fissare e regolamentare l'esazione del contributo per l'assistenza contrattuale.

TARIFFE SALARIALI

in vigore dal 1° ottobre 1960 in applicazione anche alla scala mobile ed alla legge 10 dicembre 1959, n. 1085 sul caro pane.

SALARIATI comuni (paghe mensili):

UOMINI

	Paga preced.	Paga base	Contingenza	Totale
	—	—	—	—
1ª Cat.	20.541,65	10.144,92	14.505,06	24.649,98
2ª Cat.		8.115,94	11.604,04	19.719,98
3ª Cat.		6.086,95	8.703,02	14.789,98

DONNE

	Paga preced.	Paga base	Contingenza	Totale
	—	—	—	—
1ª Cat.	14.613,15	8.115,94	11.604,04	19.719,98
2ª Cat.		7.101,44	10.153,54	17.254,98
3ª Cat.		6.086,95	8.703,03	14.789,98

Per vitto ed alloggio 35% in meno; se solo vitto 30% in meno.

FAMIGLI (paghe mensili):

UOMINI

	Paga preced.	Paga base	Contingenza	Totale
	—	—	—	—
1ª Cat.	10.857,81	8.010,10	7.989,90	16.000 —
2ª Cat.		6.408,08	6.391,92	12.800 —
3ª Cat.		4.806,06	4.793,94	9.600 —

DONNE

	Paga preced.	Paga base	Contingenza	Totale
1ª Cat.	7.600,46	6.408,08	6.391,92	12.800 —
2ª Cat.		5.607,07	5.592,93	11.200 —
3ª Cat.		4.806,06	4.793,94	9.600 —

BOVAI (paghe mensili):

UOMINI

BOVAI

	Paga preced.	Paga base	Contingenza	Totale
1ª Cat.	11.992,41	7.995,24	8.804,76	16.800 —
2ª Cat.		6.396,19	7.043,81	13.440 —
3ª Cat.		4.797,14	5.282,86	10.080 —

Ai bovai spettano inoltre i seguenti generi in natura:

Sommin. mensili	Grano Kg.	Granoturco Kg.	Fagioli Kg.	Vino litri	fascine legna Kg. 30 l'una
—	—	—	—	—	—
1ª Cat.	25 —	58,50	4,15	18 —	12 —
2ª Cat.	20 —	46,80	3,32	14,40	9,60
3ª Cat.	15 —	35,10	2,49	10,80	7,20

Visti l'accordo e la tabella che precedono.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 335.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane grafiche ed affini della provincia di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori:

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visti, per la provincia di Venezia:

— il contratto collettivo 19 dicembre 1956, e relativa tabella, per i dipendenti dalle aziende artigiane grafiche ed affini;

— l'accordo collettivo 9 febbraio 1960, e relativa tabella, modificativo del predetto contratto collettivo 19 dicembre 1956;

— l'accordo collettivo 20 maggio 1960, e relativa tabella, per la determinazione di un « compenso speciale » e di una « integrazione retributiva » per i dipendenti dalle aziende artigiane grafiche:

tutti stipulati tra l'Unione Provinciale degli Artigiani e la Federazione Italiana Lavoratori Poligrafici e Cartai, la Federazione Italiana Lavoratori del Libro;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 25 della provincia di Venezia, in data 17 luglio 1961, del contratto e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività artigiane per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Venezia, il contratto collettivo 19 dicembre 1956, relativo ai dipendenti dalle aziende artigiane grafiche ed affini, l'accordo collettivo 9 febbraio 1960, modificativo del predetto contratto collettivo 19 dicembre 1956, l'accordo collettivo 20 maggio 1960, relativo alla determinazione di un « compenso speciale » e di una « integrazione retributiva » per i dipendenti dalle aziende artigiane grafiche, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane grafiche ed affini della provincia di Venezia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 18. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 19 DICEMBRE 1956 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE GRAFICHE ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

L'anno 1956, addì 19 del mese di dicembre, presso la Sede dell'Ufficio Regionale del Lavoro e della M. O. di Venezia, alla presenza del dott. *Luigi Filippi* Direttore dell'Ufficio stesso, assistito dal rag. *Vittorio Marchiori*, Capo del Servizio IV

tra

— l'Unione Provinciale degli Artigiani di Venezia, rappresentata dai signori: dott *Luigi Scaramuzza* e *Cornelio Monico*

e

— la Federazione Italiana Lavoratori Poligrafici e Cartai, Sezione di Venezia, rappresentata dai signori: *Enrico Grassi Mazzaiti Mario, Dei Rossi Giovanni;*

e

— la Federazione Italiana Lavoratori del Libro, Sezione di Venezia, rappresentata dai signori. *Carlo Ballarin* dott. *Dal Maschio Rinaldo;*

è stato stipulato il presente contratto collettivo di lavoro valevole per i dipendenti delle aziende artigiane grafiche ed affini della provincia di Venezia.

PARTE NORMATIVA

Premessa

L'Unione Provinciale Artigiani afferma il suo pieno diritto di stipulare un contratto collettivo provinciale di lavoro per le aziende artigiane grafiche ed affini in virtù del numero e dell'importanza delle aziende rappresentate.

Art 1

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto collettivo ha validità dal 1° gennaio 1957 al 31 dicembre 1957. Sarà rinnovabile tacitamente di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti stipulanti da comunicarsi alle altre tre mesi prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art 2.

NOMENCLATURA

Le dizioni salario e retribuzione devono essere intese come segue:

— salario, è il corrispettivo dato all'operaio per la sua prestazione d'opera a norma delle tariffe contrattuali

— retribuzione, è quanto complessivamente percepito dall'operaio per la sua prestazione, tanto in base al presente contratto, quanto in base a norme legislative o interconfederali.

Art. 3.

REGOLAMENTO INTERNO DI AZIENDA

Il regolamento interno d'azienda non dovrà contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente contratto.

Art. 4.

DOCUMENTI

Per l'assunzione il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti personali:

1) libretto di lavoro;

2) tessera o libretto di assicurazione, in quanto ne sia in possesso;

3) stato di famiglia (per i capo famiglia);

4) carta di identità o documento equipollente;

5) eventuale titolo di studio.

Il lavoratore dovrà comunicare alla Direzione della azienda eventuali cambiamenti di domicilio.

Art 5.

IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO

Le aziende manterranno i locali di lavoro in condizioni che assicurino l'incolumità e la salubrità del lavoratore, l'igiene dell'ambiente, curandone la aerazione, la pulizia, l'illuminazione, il riscaldamento, e ciò ai sensi di legge.

Per i lavoratori a contatto con sostanze grasse o coloranti la Direzione dovrà procurare per la pulizia delle mani detersivi idonei.

Art. 6.

LICENZIAMENTI

Per i criteri in materia di licenziamenti collettivi e individuali valgono gli accordi interconfederali.

Art. 7.

INDENNITÀ IN CASO DI MORTE

In caso di morte del lavoratore l'indennità di anzianità e quella sostitutiva del preavviso debbono essere corrisposte al coniuge, ai figli, e se vivono a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado.

In mancanza delle persone indicate al 1° comma, le indennità predette sono attribuite secondo le norme della successione legittima, ai sensi dell'art 2122 del Codice civile.

Art. 8.

CONTROVERSIE

Le controversie individuali e collettive che sorgessero circa l'applicazione del presente contratto verranno sottoposte all'esame delle competenti organizzazioni degli artigiani e dei lavoratori, ferma restando, in caso di disaccordo, la facoltà di esperire l'azione giudiziaria.

Art. 9.

INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO TRATTAMENTO DI MIGLIOR FAVORE

Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili fra loro.

Ferma la inscindibilità di cui sopra, con il presente contratto le parti non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli in atto, che dovranno essere mantenute

Art 10.

NORME COMPLEMENTARI

Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali.

Art 11

VISITA MEDICA

L'operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del sanitario fiduciario dell'azienda prima della assunzione in servizio.

Egualmente potrà essere sottoposto a visita medica allorquando l'operaio contesti la propria idoneità fisica a continuare nell'espletamento delle proprie mansioni o ad espletarne altre che ritenga incompatibili, per la maggior gravità, con la propria idoneità fisica.

Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie, la cui diagnosi sarà resa nota al lavoratore.

Art 12.

ASSUNZIONE APPRENDISTI

Per l'assunzione degli apprendisti valgono le norme di legge in vigore.

Art 13.

AMMISSIONE E LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI

L'ammissione ed il lavoro delle donne e dei fanciulli, sono regolati dalle disposizioni di legge.

Art 14.

PERIODO DI PROVA

L'operaio di nuova assunzione è soggetto ad un periodo di prova, durante la quale è reciproco il diritto di risoluzione del rapporto di lavoro con il solo pagamento della retribuzione per il tempo in cui il lavoro è stato prestato ed in base alla retribuzione stabilita per la categoria di appartenenza, sempreché non sia stata precedentemente concordata in misura superiore.

Il servizio svolto durante il periodo di prova, in caso di conferma, va computato a tutti gli effetti dell'anzianità.

Il periodo di prova non potrà essere superiore a due settimane, salvo che per la prima categoria uomini per la quale la prova potrà protrarsi fino a tre settimane.

Le norme concernenti le previdenze sociali si applicano anche durante il periodo di prova, ai sensi delle leggi relative.

Art 15.

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro è di 48 ore settimanali e di 8 giornaliere.

Per le categorie degli addetti alla composizione meccanica l'orario è di 7 ore giornaliere e 42 settimanali.

L'interruzione per la refezione meridiana deve essere compresa tra le ore 12 e le 14, deve avere carattere di continuità e non può essere inferiore a mezz'ora.

Qualora il lavoro si svolga senza la suddetta interruzione la prestazione non potrà superare le 7 ore giornaliere.

In caso di effettuazione di più turni di lavoro, essi verranno così regolati:

— primo turno, 8 ore giornaliere, con la interruzione meridiana, 7 ore se continuative;

— secondo turno, 7 ore giornaliere;

— terzo turno, 6 ore giornaliere.

In ogni caso, ai turni di cui sopra, sarà corrisposta la retribuzione relativa ad 8 ore.

In caso di effettuazione di turni di lavoro degli addetti alla composizione meccanica essi verranno così regolati:

— primo e secondo turno, 7 ore giornaliere (pagate per 7);

terzo turno, 6 ore giornaliere (pagate per 7).

Qualora nei casi in precedenza indicati, di effettuazione di più turni di lavoro, il secondo turno termini dopo le ore 23 e non oltre le 24, verrà corrisposta una maggiorazione del 25% sulla retribuzione, limitatamente all'ora compresa tra le 23 e le 24. In caso che detto turno termini dopo le 24, la maggiorazione suddetta sarà elevata al 60% per le ore successive.

Art. 16.

LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO

E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre l'orario normale giornaliero, di cui all'art. 15, salvo il prolungamento, concordato in sede aziendale, per il recupero delle ore lavorate in meno nella giornata di sabato.

Per il lavoro svolgentesi a turno, di cui all'art. 15, lo straordinario si computa dopo l'orario stabilito per ciascun turno.

Le prestazioni di lavoro straordinario debbono essere ripartite il più uniformemente possibile fra tutto il personale della categoria in cui si rendono necessarie e non possono superare il limite previsto dalla legge.

E' considerato lavoro notturno quello compreso fra le ore 21 e le ore 7, salvo il caso del lavoro compreso nel secondo e terzo turno, di cui all'articolo precedente.

E' considerato lavoro festivo quello eseguito la domenica, salvo per quello che termina il terzo turno.

Per il lavoro straordinario, notturno e festivo, sono corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione:

— lavoro straordinario feriale: 25%;

— lavoro notturno: 60%;

— lavoro festivo: 60%.

Lavoro straordinario non collegato con l'orario normale:

— se diurno: 30% con un minimo di due ore di retribuzione;

— se notturno: 60% con un minimo di tre ore di retribuzione.

Le suddette percentuali non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

Art. 17.

INTERRUZIONE DI LAVORO

In caso di interruzione temporanea di lavoro per cause di forza maggiore verificatesi dopo l'inizio del lavoro, all'operaio sarà corrisposta la normale retribuzione limitatamente alla giornata in corso.

Nel caso che la interruzione si verifichi prima dello inizio del lavoro, all'operaio competerà egualmente la retribuzione normale qualora non sia stato tempestivamente preavvisato dell'interruzione stessa e ciò con i medesimi limiti di cui al precedente comma.

Art. 18.

RECUPERI

E' facoltà dell'azienda di fare recuperare le ore perdute a causa di forza maggiore o le soste di lavoro concordate corrispondendo all'operaio la sola retribuzione senza maggiorazione.

Indipendentemente dal recupero resta fermo in ogni caso per la prima giornata di interruzione il trattamento economico previsto dall'articolo precedente.

Art. 19.

GIORNI FESTIVI

Sono considerati festivi i giorni seguenti:

a) tutte le domeniche;

b) le quattro festività nazionali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e 4 novembre);

c) le seguenti tredici festività:

— Capodanno;
— 6 gennaio;
— Lunedì successivo alla Pasqua;
— Ascensione;
— Corpus Domini;
— 29 giugno (Ss. Pietro e Paolo);
— 15 agosto (Assunzione di M.V.);
— 1° novembre (Ognissanti);
— 8 dicembre (Immacolata Concezione);
— 25 dicembre (S. Natale);
— 26 dicembre (S. Stefano);
— la ricorrenza del S. Patrono.

Quest'ultima festività, per il Patriarcato di Venezia, data la coincidenza con il 25 aprile, viene spostata alla ricorrenza della Madonna della Salute (21 novembre).

Per tutte le festività di cui ai punti *b*) e *c*) sopraindicati il trattamento economico sarà quello previsto dalla legge in vigore.

Dovrà essere egualmente corrisposto per intero il trattamento economico al lavoratore anche se risulti assente dal lavoro per i seguenti motivi:

A) infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e periodo di assenza facoltativa seguente al puerperio, congedo matrimoniale, ferie, permessi e assenze per giustificati motivi;

B) riduzione dell'orario normale giornaliero o settimanale di lavoro;

C) sospensione del lavoro, a qualunque causa dovuta, indipendentemente dalla volontà del lavoratore.

Nel caso di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, la azienda integrerà il trattamento corrisposto dagli istituti mutualistici ed infortunistici, fino a raggiungere la retribuzione che per detta festività l'operaio avrebbe percepito se non fosse stato ammalato o infortunato.

Art. 20.

RIPOSO SETTIMANALE

Il riposo settimanale coincide di regola con la domenica salvo le eccezioni o deroghe consentite dalla legge (guardiani, custodi e portieri).

Art. 21.

FERIE

L'operaio che abbia un'anzianità di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda, ha diritto ad ogni anno ad un periodo di ferie di 12 giorni lavorativi di retribuzione calcolata sulla base dell'orario contrattuale (8 ore giornaliere) per tutte le categorie (esclusi gli apprendisti per i quali valgono le norme di legge) e di 7 ore giornaliere per i linotipisti.

Il suddetto periodo di ferie sarà aumentato a 14 giorni per gli operai con anzianità presso la stessa azienda da 7 a 15 anni compiuti e a 16 giorni per anzianità di 16 anni ed oltre.

E' in facoltà della Direzione dell'azienda di commutare in pura retribuzione i giorni di ferie eccedenti i 12: ciò per ragioni tecniche ed organizzative.

In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni all'operaio che ha maturato il diritto delle ferie intere spetterà il compenso delle ferie stesse.

Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere, gli spetteranno tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di anzianità.

In caso di ferie collettive all'operaio che non abbia maturato il diritto alle ferie intere competerà il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianità.

Si computano nell'anzianità, agli effetti della maturazione al diritto delle ferie, i periodi di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio nei limiti previsti dal presente contratto e per assenze giustificate per un periodo non superiore a tre mesi complessivi nell'anno.

L'epoca delle ferie sarà normalmente stabilita dal maggio all'ottobre, salvo obiettive esigenze tecniche, contemporaneamente per l'intera azienda, per reparti, per scaglioni e individualmente.

Le ferie saranno concesse in via continuativa, salvo diverso accordo fra le parti interessate.

Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.

Le festività infrasettimanali e nazionali cadenti nel corso delle ferie danno luogo al relativo trattamento economico, senza prolungamento del periodo feriale.

Art 22.

ASSENZE

Tutte le assenze debbono essere giustificate.

Le giustificazioni debbono essere presentate entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre il giorno successivo al primo giorno di assenza, salvo giustificati motivi di impedimento.

Le comunicazioni dell'assenza per malattia devono essere fatte all'azienda entro il giorno successivo alla assenza, salvo casi individuali di impossibilità. La malattia dovrà essere giustificata al datore di lavoro con certificato rilasciato dal medico della Cassa Mutua.

In caso di mancato invio del certificato il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la malattia da un medico di fiducia.

Art. 23.

PERMESSI

All'operaio saranno concessi brevi permessi per improrogabili giustificate necessità familiari.

Potranno altresì essere concessi brevi permessi agli operai che ne facciano richiesta per giustificati motivi, compatibilmente alle esigenze tecniche dell'azienda.

Per i permessi di cui ai comma precedenti nessuna retribuzione è dovuta all'operaio e le ore perdute potranno essere recuperate.

Agli apprendisti di ambo i sessi che frequentano scuole professionali saranno concessi i permessi relativi senza operare nessuna trattenuta sulla retribuzione, come previsto dalla legge.

Art. 24.

CONGEDO MATRIMONIALE

In caso di matrimonio l'operaio ha diritto ad un periodo di congedo della durata di 10 giorni consecutivi con il compenso di 9 giornate di retribuzione, di cui 7 giorni quale anticipo per conto dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Per quant'altro non previsto dal presente articolo valgono le norme di cui all'accordo interconfederale vigente in materia.

Art. 25.

GRATIFICA NATALIZIA

La gratifica natalizia di cui all'accordo interconfederale vigente viene stabilita per ciascun anno, nella misura di duecento ore di retribuzione.

Per i soli apprendisti si applica la seguente gradualità:

a) superiori ai 20 anni: 200 ore di retribuzione;

b) dai 19 ai 20 anni: 150 ore di retribuzione;

c) dai 18 ai 19 anni: 120 ore di retribuzione;

d) dai 16 ai 18 anni: 75 ore di retribuzione:

e) inferiori ai 16 anni: 50 ore di retribuzione.

Il pagamento avverrà di norma alla vigilia di Natale e comunque, in casi eccezionali, il saldo deve avvenire non oltre il 31 gennaio successivo.

Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, saranno corrisposti tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda.

Le frazioni di mese non superiori ai quindici giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero le frazioni superiori ai quindici giorni.

I periodi di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, nei limiti della conservazione del posto previsti dal presente contratto, nonchè i periodi di assenza per regolari permessi quando siano complessivamente di durata inferiore ad un mese, saranno utilmente computati ai fini della gratifica natalizia.

Art. 26.

MALATTIA E INFORTUNIO

L'operaio assente dal lavoro per malattia o per infortunio ha diritto alla conservazione del posto senza interruzione della anzianità, per tutta la durata della malattia o dell'infortunio fino ad un massimo di:

— 8 mesi per gli operai con anzianità nella stessa azienda fino a 15 anni;

— 10 mesi per gli operai con anzianità nella stessa azienda superiore a 15 anni.

Lo stesso trattamento agli effetti della conservazione del posto. viene riservato all'operaio vittima di infortunio extra lavoro purchè non sia determinato da eventi gravemente colposi. imputabili all'operaio stesso.

Qualora la malattia o l'infortunio perduri oltre il termine suddetto è in facoltà del datore di lavoro di risolvere il rapporto corrispondendo all'operaio quanto gli compete in base al presente contratto, compreso il preavviso.

Analogamente nel caso in cui il perdurare della malattia o dell'infortunio oltre il termine di cui sopra, l'operaio non sia in condizioni di riprendere il lavoro, il rapporto potrà essere risolto a richiesta dell'operaio, con la corresponsione del trattamento di cui al comma precedente, escluso il preavviso.

Per le malattie professionali e per gli infortuni sul lavoro si osservano inoltre le disposizioni di legge.

Se l'operaio cade ammalato mentre presta la propria opera durante il periodo di preavviso, il datore di lavoro. ferma restando la facoltà di accertare la malattia stessa. corrisponderà la normale retribuzione per le ore lavorative mancanti al compimento del periodo di preavviso. con la detrazione di quanto è dovuto, per i giorni stessi, dalla Cassa Malattia.

Art. 27.

TUTELA DELLA MATERNITÀ

Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamato dal presente articolo, le gestanti e le puerpere non possono essere licenziate durante il periodo di gestazione accertato da regolare certificato medico fino al termine di interdizione del lavoro, di cui al comma seguente, nonchè fino al compimento di un anno di età del bambino.

Esse non possono essere adibite al lavoro durante i tre mesi che precedono la data presunta del parto indicata dal certificato medico di gravidanza (e, qualora il parto avvenga dopo tale data, per tutto il periodo successivo che precede il parto) e durante le 8 settimane dopo il parto.

Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro di cui al comma precedente, le lavoratrici hanno diritto, a norma di legge, ad una indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione calcolata sulla media globale giornaliera percepita nei due periodi di paga immediatamente precedenti a quello nel quale ha avuto inizio l'assenza.

Il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro sarà computato ai fini della anzianità di servizio, della gratifica natalizia e delle ferie.

Le lavoratrici avranno inoltre diritto, a norma di legge, di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di assenza obbligatoria di cui al secondo comma del presente articolo, per un periodo di mesi 6, durante il quale sarà conservato il posto.

Art. 28.

PASSAGGIO DI MANSIONI

L'operaio in relazione ad esigenze tecniche aziendali, può essere assegnato a mansioni diverse da quelle alle quali è normalmente adibito, compatibilmente con la sua capacità tecnica e idoneità fisica.

All'operaio che viene adibito a mansioni per le quali è stabilita una retribuzione superiore a quella dallo stesso normalmente percepita, sarà corrisposta. limitatamente al solo periodo di prestazione, la differenza fra la retribuzione percepita e quella minima della mansione superiore predetta.

Trascorso il periodo di un mese nel disimpegno delle mansioni superiori, avverrà senza altro il passaggio dell'operaio alla nuova categoria, a meno che si tratti di sostituzione di un altro operaio assente per malattia. servizio alle armi. od altri motivi contemplati dal presente contratto.

All'operaio che viene adibito a mansioni con retribuzione inferiore sarà conservata la normale retribuzione della mansione di provenienza.

Art. 29.

DONNE ADIBITE A MANSIONI TRADIZIONALMENTE MASCHILI

Alle donne che esplicano mansioni tradizionalmente svolte da maestranze maschili. a parità di condizioni di lavoro e di rendimento. deve essere corrisposta la retribuzione spettante agli uomini della categoria.

Art. 30.

CORRESPONSIONE DELLE PAGHE E DELLE INDENNITÀ

La paga sarà effettuata settimanalmente o per altro periodo.

Qualora sia effettuata per un periodo ultrasettimanale le eventuali maggiori trattenute che ne derivassero in confronto alla liquidazione settimanale. saranno rimborsate.

La corresponsione della paga e delle indennità spettanti all'operaio per cessazione del rapporto di lavoro sarà effettuata mediante busta o prospetto equivalente sul quale saranno specificati i singoli elementi delle spettanze e delle trattenute.

Art. 31.

SERVIZIO MILITARE

In conformità al decreto legge 13 settembre 1946, n. 303, la chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva, sospende il rapporto di lavoro e l'operaio ha diritto alla conservazione del posto.

Il tempo trascorso in servizio di leva è computato agli effetti dell'anzianità.

Le norme di cui sopra si applicano agli operai che anteriormente alla chiamata alle armi siano alle dipendenze dello stesso datore di lavoro da oltre tre mesi e subordinatamente all'osservanza dell'obbligo da parte dell'operaio, di porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere il servizio entro 30 giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata.

Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro.

Art. 32.

PREAVVISO

Il licenziamento dell'operaio non in prova e non ai sensi dell'art. 36 o le sue dimissioni, dovranno aver luogo con un preavviso di due settimane per gli operai con anzianità fino a 10 anni e di tre settimane per gli operai con anzianità superiore ai 10 anni.

Il preavviso deve essere dato di regola per iscritto, il giorno di paga o di corresponsione dell'acconto settimanale, in caso di pagamenti a periodi ultrasettimanali.

In caso di dimissioni senza preavviso la azienda ha diritto di trattenere sulle competenze dovute all'operaio l'equivalente del preavviso da questi non dato.

L'azienda può anche esonerare l'operaio dalla prestazione del lavoro corrispondendo la retribuzione delle ore lavorative mancanti al compimento del preavviso.

L'operaio che ha ricevuto il preavviso può interrompere il rapporto di lavoro prima della scadenza del preavviso stesso, con la sola retribuzione relativa al periodo prestato.

Art 33.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ

All'operaio licenziato, salvo quanto previsto dallo art. 36, sarà corrisposta per ogni anno compiuto di anzianità non interrotta presso l'azienda una indennità nella seguente misura:

a) per l'anzianità di servizio maturata dalla data di assunzione al 1° marzo 1931: giorni 2 di retribuzione per ogni anno di servizio compiuto:

b) per l'anzianità di servizio maturata dal 1° marzo 1931 al 30 aprile 1947:

1) giorni 2 di retribuzione per il primo anno compiuto;

2) giorni 3 di retribuzione per ciascuno dei successivi anni oltre il 1° e fino al 7° compiuto;

3) giorni 4 di retribuzione per ciascuno dei successivi anni oltre il 7° compiuto;

c) per l'anzianità di servizio maturata dal 1° maggio 1947 al 1° maggio 1949:

1) giorni 6 di retribuzione per ciascuno dei primi cinque anni compiuti di anzianità

2) giorni 8 di retribuzione per ciascuno dei successivi anni oltre il 5° e fino al 10° compiuto:

3) giorni 10 di retribuzione per ciascuno dei successivi anni oltre il 10° e fino al 15° compiuto:

4) giorni 12 per ciascuno dei successivi anni oltre il 15° compiuto;

d) per l'anzianità di servizio maturata dal 1° maggio 1949 in poi:

1) giorni 6 di retribuzione per ciascuno dei primi 5 anni compiuti di anzianità

2) giorni 9 di retribuzione per ciascuno dei successivi anni oltre il 5° e fino al 10° compiuto

3) giorni 11 di retribuzione per ciascuno dei successivi anni oltre il 10° e fino al 15° compiuto;

4) giorni 14 di retribuzione per ciascuno dei successivi anni oltre il 15° compiuto.

Agli effetti della applicazione delle misure di indennità previste dai comma *c)* e *d)*, rispettivamente per la anzianità maturata dal 1° maggio 1947 e dal 1° maggio 1949, si terrà conto della anzianità di servizio in precedenza maturata.

Dopo il primo anno di anzianità ininterrotta le frazioni di anno verranno computate a bimestre intero.

L'indennità di anzianità sarà computata sulla base dell'orario contrattuale (8 ore giornaliere per tutte le categorie e 7 ore giornaliere per i linotipisti) e sarà liquidata per l'intera anzianità, comprendendo nella retribuzione anche la indennità di contingenza e la gratifica natalizia.

Art. 34.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI

Nel caso di dimissioni verranno corrisposte all'operaio le sottonotate aliquote dell'indennità di anzianità di cui all'articolo precedente:

— oltre i 2 fino a 6 anni di anzianità: 50%;

— oltre i 6 e fino a 15 anni di anzianità: 75%;

— oltre i 15 anni di anzianità: 100%.

Sono esclusi dal diritto di cui sopra in caso di dimissioni gli operai che non hanno superato i due anni di anzianità ininterrotta e, per gli apprendisti, due anni di anzianità ininterrotta dalla ultimazione del periodo di apprendistato.

Verrà corrisposta la intera indennità di anzianità di cui al precedente articolo nel caso di dimissioni per malattia, infortunio, matrimonio, maternità o compimento dei 55 anni di età per gli uomini e i 50 per le donne, nonchè a seguito di nomina a cariche sindacali.

Art. 35.

CESSAZIONE, TRAPASSO O TRASFORMAZIONE DI AZIENDA

Nel caso di licenziamento per cessazione, trapasso, trasformazione o liquidazione di azienda (escluso il fallimento e la liquidazione forzata) il periodo di preavviso previsto dall'art. 32 sarà portato a quattro settimane.

Nel trapasso o nella trasformazione di azienda lo operaio che resta alle dipendenze della ditta subentrante, conserva nei confronti di essa tutti i diritti acquisiti presso la ditta uscente ove non venga liquidato di tutto quanto gli spetta.

Per dar luogo al licenziamento collettivo, il trapasso o trasformazione d'azienda deve risultare da atto pubblico.

Art 36.

DISCIPLINA DEL LAVORO

Per infrazioni disciplinari la Direzione potrà applicare i seguenti provvedimenti:

— rimprovero verbale o rimprovero scritto;

— multa sino a tre ore di lavoro normale;

— sospensione dal lavoro fino a tre giorni,

— licenziamento senza preavviso ma con indennità di anzianità;

— licenziamento senza preavviso e senza indennità di anzianità.

L'importo delle multe sarà devoluto alla Cassa Mutua fra Poligrafici veneziani.

Nelle sottoelencate mancanze all'operaio potranno essere inflitti il rimprovero verbale o scritto, nel caso di prima mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva in mancanze già punite con la multa nei sei mesi precedenti. Nel caso che le mancanze tuttavia rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potrà essere direttamente inflitta la multa o la sospensione

a) non si presenti al lavoro o abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro, senza giustificato motivo;

b) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;

c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;

d) arrechi per disattenzione anche lievi danni alle macchine o ai materiali in lavorazione; ometta di avvertire tempestivamente il suo capo diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o di evidenti irregolarità nell'andamento del macchinario stesso;

e) sia trovato addormentato;

f) fumi nei locali ove è fatto divieto, o introduca senza autorizzazione bevande alcooliche nello stabilimento;

g) si presenti o si trovi in istato di ubriachezza, in tal caso inoltre l'operaio verrà allontanato;

h) alterchi anche con vie di fatto purchè non assumano carattere di rissa;

i) proceda alla lavorazione o costruzione nell'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti di proprio uso o per conto di terzi, allorchè si tratta di lavorazione o costruzione di lieve rilevanza;

l) in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del regolamento interno dell'azienda o commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale e all'igiene.

Potranno essere licenziati senza preavviso, ma con indennità di anzianità operai colpevoli di:

m) lavorazione o costruzione nell'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione di oggetti per proprio uso e per conto terzi, nei casi non previsti dal precedente comma *i)*, salvo però il diritto della azienda di operare sull'indennità e fino alla concorrenza dell'indennità stessa, le trattenute dovuto a titolo di risarcimento danni;

n) introduzione nello stabilimento di persone estranee senza regolare permesso della Direzione salvo il caso in cui la mancanza in concreto abbia carattere di minore gravità nella quale ipotesi potranno applicarsi i provvedimenti di cui sopra.

o) recidiva nella medesima mancanza che abbia dato luogo già a sospensione nei sei mesi precedenti, oppure quando si tratti di recidiva nella identica mancanza che abbia già dato luogo a due sospensioni;

p) reati per i quali siano intervenute condanne penali definitive e per i quali, data la loro essenza, si renda incompatibile la prosecuzione del rapporto di lavoro.

Potranno essere licenziati senza preavviso nè indennità di anzianità gli operai colpevoli di:

q) insubordinazione grave verso i superiori.

r) furto;

s) danneggiamento volontario e con colpa grave dei materiali dello stabilimento o del materiale in lavorazione;

t) risse nello stabilimento,

u) reati di cui alla lettera *p)* commessi nell'ambito aziendale;

v) trafugamento di schizzi, disegni o documenti, di procedimenti di lavorazione o di fabbricazione o riproduzione degli stessi.

PARTE TECNICA

Premessa

Le parti affermano in concorde proposito di voler elevare le qualità tecniche e morali dei lavoratori ed il principio che il raggiungimento della massima categoria deve corrispondere al reale merito ed al grado di capacità ed operosità dei lavoratori stessi.

Al fine del miglioramento qualitativo della maestranza

a) sarà diritto e dovere del datore di lavoro di accuratamente e severamente selezionare gli apprendisti durante il periodo del loro tirocinio, evitando di adibire l'apprendista a mansioni di fatica o diverse da quelle in cui compie l'apprendistato;

b) sarà cura del datore di lavoro di tenere nella dovuta efficienza gli impianti, il macchinario ed il materiale, la qual cosa rappresenta anche il miglioramento qualitativo e quantitativo della produzione.

Art. 1

CATEGORIE

Le categorie dei lavoratori grafici ed affini previste dal presente contratto sono le seguenti:

— *Categorie maschili*: apprendisti, operai di terza categoria, operai di seconda categoria, operai di prima categoria, mettifoglio.

— *Categorie femminili*: apprendiste, operaie di terza categoria, operaie di seconda categoria, operaie di prima categoria, mettifoglio, levafoglio, spolveratrici.

Per la disciplina di eventuali altre categorie grafiche non comprese, le parti convengono di stabilire di volta in volta le norme necessarie.

Art. 2.

APPRENDISTI

La durata dell'apprendistato è fissata nelle norme speciali di ciascuna categoria. Tuttavia agli apprendisti licenziati dalle scuole professionali di specializzazione tecnica sarà accordata non solo la precedenza nell'assunzione, ma i periodi di tirocinio saranno ridotti di due terzi del periodo trascorso nelle scuole tecniche di specializzazione.

Durante il periodo di tirocinio l'apprendista ha diritto ad aumenti di paga a mezzo di scatti semestrali nella misura di cui alla tabella salariale della parte economica successiva.

Art. 3.

OPERAI DI TERZA CATEGORIA

Terminato il periodo di apprendistato di cui all'articolo precedente l'apprendista diverrà operaio di terza categoria.

La permanenza dell'operaio nella terza categoria è fissata in anni uno, trascorso il quale, l'operaio acquisterà il diritto al passaggio alla seconda categoria.

Art. 4.

OPERAI DI SECONDA CATEGORIA

La permanenza dell'operaio nella seconda categoria è fissata in anni due, trascorsi i quali, se riconosciuto idoneo al disimpegno delle mansioni previste, acquisterà il diritto al passaggio alla categoria superiore.

In caso di mancato riconoscimento di tale idoneità l'operaio avrà diritto di ricorrere ad una commissione tecnica la quale fisserà i criteri della prova cui sottoporre l'operaio reclamante e determinerà le caratteristiche dell'eventuale lavoro da compiere.

Per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo verrà costituita una commissione tecnica. Di essa faranno parte due membri rispettivamente nominati dall'Unione Provinciale degli Artigiani e dalle Organizzazioni dei lavoratori di categoria ed un terzo membro, che fungerà da presidente, scelto di comune accordo dagli altri due.

Al termine della permanenza nella seconda categoria, pure essendo accertata l'idoneità, le eventuali controversie sul passaggio alla 1ª categoria saranno prese in esame dalle parti stipulanti il presente contratto qualora non si raggiunga l'accordo con l'interessato.

A titolo indicativo la mancanza della macchina eventualmente necessaria per l'espletamento delle mansioni di prima categoria, può essere motivo di impossibilità di passaggio.

Per tutti i riconosciuti casi di impossibilità di passaggio alla prima categoria, il lavoratore che non intenda prestare ulteriormente la propria opera con la retribuzione della seconda categoria, avrà diritto alla intera indennità di anzianità come nel caso di licenziamento.

Art. 5.

OPERAI DI PRIMA CATEGORIA

E' considerato operaio di prima categoria colui il quale, avendo superato i gradi intermedi di cui ai precedenti articoli, viene riconosciuto idoneo alla esecuzione di tutti i lavori che gli vengono richiesti.

Migliori e più precise definizioni sono iscritte nelle norme tecniche di ciascuna categoria.

Art. 6.

METTIFOGLIO

L'impiego di tale personale, sia maschile che femminile, è meglio precisato nelle norme delle singole specializzazioni.

Alla donna mettifoglio dovrà essere concesso un periodo di riposo di 15 minuti, mediante il cambio, dopo due ore di lavoro continuativo.

NORME TECNICHE SPECIALI

Art. 1

COMPOSITORI A MANO

Apprendistato

L'apprendista compositore a mano deve avere i requisiti di cui all'art. 12 (parte normativa). Esso deve aver frequentato con esito soddisfacente la scuola di avviamento professionale oppure la scuola media inferiore.

La durata dell'apprendistato è fissata in anni 4 per i giovani che abbiano compiuto il 16° anno di età e in 5 anni per quelli che non l'hanno ancora compiuto.

Il numero degli apprendisti non potrà essere superiore a due apprendisti ogni cinque operai o frazione di cinque.

Compositore di terza categoria

E' l'operaio che ha terminato il periodo di apprendistato.

La permanenza in terza categoria è fissata in anni uno, trascorso il quale l'operaio acquisterà il diritto al passaggio alla seconda categoria.

Compositore di seconda categoria

E' l'operaio che ha terminato il periodo di appartenenza alla terza categoria.

La permanenza dell'operaio nella seconda categoria è fissata in anni due, trascorsi i quali, se riconosciuto idoneo al disimpegno delle mansioni previste, acquisterà il diritto al passaggio alla categoria superiore.

Compositore di prima categoria

E' l'operaio che, avendo superato i gradi intermedi di cui ai precedenti comma, esegue a regola d'arte la composizione, la impaginazione e la messa in macchina di qualunque lavoro assumendone la responsabilità.

Art. 2.

COMPOSITORI A MACCHINA

Linotipista

E' l'operaio che oltre a conoscere sufficientemente il funzionamento della macchina ed essere in grado di eliminare i normali incidenti di macchina, esegue a regola d'arte tutti i lavori che gli vengono richiesti.

Saranno ammessi alle macchine linotype, in qualità di allievi, gli operai compositori di prima categoria nonchè quelli che abbiano superato il primo anno di appartenenza alla seconda categoria e i provenienti da una scuola professionale riconosciuta dall'Ente Nazionale per la Istruzione professionale grafica. Nella ammissione degli allievi sarà data, nel limite del possibile, la precedenza ai lavoratori appartenenti allo stabilimento.

Gli allievi alla linotype saranno riconosciuti operai di categoria quando, compiuto un periodo di apprendistato di dieci settimane, dimostrino di aver acquistato la conoscenza del funzionamento della macchina e la capacità di eliminare i normali incidenti di cui al primo comma e sappiano dare una produzione minima corretta di 5000 lettere orarie con originali correnti o manoscritti ben chiari in lingua italiana.

Dopo un ulteriore periodo di perfezionamento della durata di mesi sei, l'operaio dovrà dare una produzione minima corretta, con originali come sopra specificati, di lettere 5500 orarie.

Per il computo della produzione verrà adottato il metodo della ripetizione dell'alfabeto fino al completamento della riga. Quando sulla riga vi siano meno di 40 lettere il computo si effettuerà sulla base di 40 e per errori debbono intendersi solo quelli tipografici.

Durante il periodo di apprendistato, all'apprendista verrà corrisposta la paga della categoria di provenienza.

In caso di sospensioni strettamente connesse alla specializzazione (quali interruzioni di lavoro, mancanza di originali, guasti di macchina, ecc.) il personale adibito alla linotype potrà essere destinato a svolgere altre mansioni consone alla sua capacità tecnica.

Alla linotype non è ammesso personale femminile.

Art. 3.

IMPRESSORI

Apprendistato

Per essere ammessi nelle aziende grafiche in qualità di impressori, i giovani debbono, oltre ai requisiti di cui all'art. 12 (parte normativa), aver frequentato, con esito soddisfacente, la scuola di avviamento professionale preferibilmente tipografica.

L'apprendista dopo il periodo di due anni dovrà essere idoneo a mettere il foglio alle macchine piane e platine.

La durata complessiva dell'apprendistato è fissata in anni quattro per i giovani che abbiano compiuto il 16° anno di età e di anni cinque per quelli che non l'hanno ancora compiuto.

Non sono ammessi più di due apprendisti per ogni quattro operai di categoria o frazione.

Impressore di terza categoria

E' l'operaio che ha terminato il periodo di apprendistato.

La permanenza in terza categoria è fissata in anni uno, trascorso il quale l'operaio acquisterà il diritto al passaggio alla seconda categoria.

Impressore di seconda categoria

E' l'operaio che ha terminato il periodo di appartenenza alla terza categoria.

La permanenza dell'operaio nella seconda categoria è fissata in anni due, trascorsi i quali, se riconosciuto idoneo il disimpegno delle mansioni previste, acquisterà il diritto al passaggio alla categoria superiore.

Impressore di prima categoria

E' l'operaio che, avendo superato i gradi intermedi di cui ai precedenti comma, stampa a regola d'arte qualsiasi lavoro in nero e a colori su macchine di qualunque formato e sistema con o senza mettifoglio automatico e cura la buona tenuta della macchina.

Mettifoglio donne

Le donne mettifoglio non potranno essere adibite al lavoro di avviamento.

Il loro apprendistato ha la durata di tre anni.

Art. 4.

LITOGRAFI

Apprendistato

L'apprendista litografo deve avere i requisiti di cui all'art. 12 (parte normativa).

Nei primi due anni gli apprendisti potranno essere adibiti ai diversi rami e reparti ed a tutti i lavori di litografia non vietati dalla legge, sia perchè essi prendano cognizione di tutti i processi produttivi, sia per rendere possibile la selezione secondo le attitudini e le preferenze dell'apprendista.

Trascorsi i primi due anni l'apprendista verrà assegnato al reparto per il quale avrà dimostrato maggior attitudine con l'obbligo di iscriversi alle scuole professionali e di frequentarne regolarmente i corsi.

Sono ammessi due apprendisti per i primi 4 operai e, successivamente, uno per ogni 3 o frazione.

La durata dell'apprendistato è fissata in cinque anni.

Macchinisti litografi

Per le tre categorie valgono le norme previste per gli impressori, di cui all'art 3 delle Norme tecniche speciali.

Trasportatori litografi

Per la terza e seconda categoria valgono le norme previste per gli impressori, di cui all'art. 3 Norme tecniche speciali.

Trasportatore di prima categoria è invece l'operaio che, avendo superato i relativi gradi intermedi, esegue qualunque trasporto per lavori in nero ed a colori, in cromo e fotolito, sia su pietra che su zinco, per macchine piane e rotative ofset, di qualunque formato e risolve tutte le difficoltà inerenti.

Disegnatori litografi

Ultimato il periodo di apprendistato del lavoratore, questi inizia un periodo di tirocinio a scopo di perfezionamento della durata complessiva di anni quattro. Tale periodo, agli effetti del salario, sarà diviso in due distinti bienni.

Portato a termine il periodo di perfezionamento il lavoratore acquisisce il diritto alla qualifica di operaio disegnatore litografo « finito » e deve sapere riprodurre fedelmente ed a regola d'arte qualsiasi lavoro della sua specialità.

Mettifoglio

La mansione di mettifoglio e levafoglio deve essere di preferenza svolta da personale femminile.

a) *Mettifoglio uomini*: sono considerati tali gli operai di anni 19 o più. gli altri sono apprendisti;

b) *Mettifoglio donne*: oltre a mettere il foglio in macchina, dovranno eseguire la cucitura dei rulli bagnatori, lavatura del tessuto gommoso e dei rulli bagnatori. Qualora oltre alle mansioni sopra descritte ne compiano abitudinariamente altre di pertinenza del mettifoglio uomini e siano di età superiore agli anni 21, avranno diritto alla retribuzione del mettifoglio uomo.

Art. 5.

FOTOINCISORI

Apprendistato

L'apprendista dovrà avere i requisiti di cui all'articolo 12 (parte normativa).

Al termine del periodo di apprendistato, l'interessato dovrà presentare al datore di lavoro il certificato comprovante la frequenza della scuola professionale di categoria o di disegno.

L'apprendista iniziato il tirocinio rimarrà in questa categoria per un periodo di cinque anni. Dopo tale periodo l'interessato passerà alla terza categoria. I passaggi alla seconda e alla prima categoria avverranno con le modalità previste per gli impressori, di cui all'art. 3 Norme speciali.

Per i torcolieri l'apprendistato ha la durata di cinque anni. Per i montatori e i fresatori l'apprendistato inizia a 17 anni ed ha la durata di tre anni. Per le tre specializzazioni, ultimato il periodo di apprendistato, avviene il passaggio alla categoria unica.

Sono ammessi un apprendista ogni tre operai o frazioni.

Terza, seconda e prima categoria.

A tali categorie appartengono i lavoratori che hanno superato i periodi previsti dal terzo comma del punto precedente. I fotoincisori di prima categoria dovranno riprodurre ed incidere fedelmente qualsiasi lavoro della loro specializzazione dimostrando ottima e completa cognizione tecnica.

Art. 6.

LEGATORI

(Il presente contratto si applica per i legatori dipendenti da aziende grafiche).

Apprendistato

L'apprendista deve avere i requisiti di cui all'articolo 12 (parte normativa).

Il numero degli apprendisti non potrà superare i seguenti limiti:

2 apprendisti per ogni quattro operai o frazione di 4;

2 apprendiste ogni tre operaie o frazione di tre.

La durata dell'apprendistato è fissata in anni quattro per gli uomini ed in anni tre per le donne.

Legatori di terza e seconda categoria.

Valgono le norme previste per gli impressori di cui all'articolo 3 (norme speciali).

Legatori di prima categoria.

Uomini E' considerato legatore di prima categoria colui il quale, avendo superato i gradi intermedi di cui ai precedenti punti, viene riconosciuto idoneo alla esecuzione di tutti i lavori della propria specializzazione che gli vengono richiesti.

Donne E' considerata legatrice di prima categoria la donna la quale, avendo superato i gradi intermedi di cui ai precedenti punti, viene riconosciuta idonea alla esecuzione di tutti i lavori della propria specializzazione che le vengono richiesti.

Le donne per nessun motivo devono essere adibite alle taglierine.

Legatore categoria extra.

E' l'operaio che è adibito alla scolpitura a mano e decorazioni per lavori fini, alla doratura a mano, alla smussatura in oro ed alla legatura o rilegatura in pelle, pergamena, tartaruga, madreperla e celluloide per lavori fini.

Sono inoltre di categoria extra gli operai adibiti alla legatura di registri all'inglese.

PARTE ECONOMICA

TABELLA DEI MINIMI DI RETRIBUZIONE SALARIALE

UOMINI	Paga oraria	Valore del punto contingenza giornaliera
	—	—
Tipografi:		
Linotipisti (rapportata a 7 ore giornaliere).	297 —	13.50
Compositori a mano Impressori:		
di 1ª categoria	237 —	13,50
di 2ª categoria	196 —	11,26
di 3ª categoria	170.50	10,66
Fotoincisori:		
Fotografi, fotoincisori, stampatori e ritoccatori:		
di 1ª categoria	260 —	13,50
di 2ª categoria	212,50	11,26
di 3ª categoria	182,50	10.66

	Paga oraria	Valore del punto contingenza giornaliera
Torcolieri di tricromie (tiraprove)	260 —	13,50
Torcolieri a tratto e mezzatinta	212,50	11,26
Montatori e fresatori	212,50	11,26
Litografi:		
Incisori e disegnatori:		
Operai finiti	318,50	18,50
Operai del 2° biennio	262,50	13,50
Operai del 1° biennio	212 —	11,26
Trasportatori e stampatori:		
di 1ª categoria	260 —	13,50
di 2ª categoria	212,50	11,26
di 3ª categoria	182,50	10,66
Tiraprove	260 —	13,50
Torcolieri	212,50	11,26
Lisciapietre, granitori, fonditori di lastre bp	194 —	11,26
Legatori Librai:		
Categoria extra	245 —	13,50
di 1ª categoria	230 —	13,50
di 2ª categoria	191 —	11,26
di 3ª categoria	166 —	10,66
Rigatori e lineatori	230 —	13,50

DONNE

	Paga oraria	Valore del punto contingenza giornaliera
Legatrici e libraie:		
di 1ª categoria	150 —	9,46
di 2ª categoria	132 —	8,95
di 3ª categoria	125 —	8,40

	Paga oraria	Valore del punto conting nza giornaliera
Lavorazioni varie:		
Mettifoglio alle litografiche e puntatrici alle tipografiche	152,50	9,46
Mettifoglio alle tipografiche	149 —	9,46
Spolveratrici, addette laccatura, patinatura, verniciatura	135 —	8,95
Levafogli, porgifogli, bronzatrici	127 —	8,40

Rapporto percentuale sulla paga di 3ª categoria della rispettiva specializzazione spettante agli apprendisti durante ciascun semestre:

	Durata dell'apprendistato		
	6 semestri	8 semestri	10 semestri
1° semestre	25%	25%	25%
2° semestre	35%	35%	35%
3° semestre	50%	45%	45%
4° semestre	60%	55%	55%
5° semestre	75%	60%	60%
6° semestre	85%	70%	65%
7° semestre	3ª categoria	80%	75%
8° semestre		90%	75%
9° semestre		3ª categoria	85%
10° semestre			95%
			3ª categoria

Valore della contingenza per gli apprendisti (punto giornaliero):

Apprendisti: sopra i 20 anni, 10,66; 18-20 anni, 9,95; 16-18 anni, 7,85; sotto i 16 anni, 6,18.

Apprendiste: sopra i 20 anni, 8,40; 18-20 anni, 7,07; 16-18 anni, 6,31; sotto i 16 anni, 5,05.

Punti giornalieri in vigore all'atto della stipulazione del presente contratto: n. 10.

Visti il contratto e la tabella che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 9 FEBBRAIO 1960, MODIFICATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO 19 DICEMBRE 1956 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE GRAFICHE ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Il giorno 9 febbraio 1960, alle ore 18, presso la sede dell'Ufficio Regionale del Lavoro di Venezia, alla presenza del rag. *Vittorio Marchiori,* Capo Servizio Rapporti di Lavoro dell'Ufficio stesso, sono convenuti i signori:

— *Monico Cornelio, Vedovato Danilo* e *Locatelli Giuseppe* in rappresentanza delle AZIENDE GRAFICHE ARTIGIANE, assistiti dal

— dott. *Luigi Scaramuzza,* dell'ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DI VENEZIA,

— *Ballarin Carlo* e *Garlato Giorgio* per la FEDERLIBRO (C.I.S.L.),

— *Dei Rossi Giovanni, Voltolina Emilio, Oliosi Pietro* e *Juvanzhizh Gino* per la F.I.L.P.C. (C.G.I.L.)

per discutere in merito al rinnovo del Contratto Collettivo di lavoro per i dipendenti dalle aziende artigiane grafiche ed affini, stipulato il 19 dicembre 1956.

Dopo ampia e cordiale discussione sono state concordate le seguenti modifiche da apportare al suddetto contratto:

1) Art. 15 modifica ultimo comma « maggiorazione del 30% anzichè del 25% sul lavoro straordinario qualora il 2° turno termini dopo le ore 23 e non oltre le 24 »;

2) Art. 16 Aumento dal 25 al 30% per il lavoro straordinario feriale;

3) Modifica 2° comma art. 21 « Il suddetto periodo di ferie sarà aumentato a 14 giorni per gli operai con anzianità presso la stessa azienda da 3 a 10 anni compiuti, e 16 giorni per anzianità da 11 a 19 anni e a 18 giorni per anzianità oltre i 20 anni ».

4) Art. 33 Eliminazione lettera *c*) e anticipo al 1947 del termine previsto alla lettera *d*). In riferimento all'ultimo comma, il rateo di gratifica natalizia nella indennità di anzianità viene calcolato nella misura dell'8%.

5) Ai lavoratori verranno corrisposte le retribuzioni di cui alle allegate tabelle comprensive della voce « mettifoglio uomo » nella categoria litografi e con una paga base di L. 204 orarie;

6) In aggiunta alle retribuzioni di cui sopra ai lavoratori deve essere corrisposta l'indennità di contingenza di cui agli accordi interconfederali vigenti per i grafici;

7) La durata del tirocinio di apprendistato per le donne mettifoglio e per le legatrici viene fissato in 4 anni (art. 3 ultimo comma e art. 6 delle norme tecniche speciali);

8) *Lavoro a domicilio* Fermo restando le norme di cui alla Legge 13 marzo 1958 n. 264 sulla tutela del lavoro a domicilio, si conviene quanto segue:

a) Il lavoro a domicilio dovrà essere eseguito con l'osservanza a favore dei lavoratori delle norme del presente contratto;

b) Il compenso per ferie, festività e gratifica natalizia sarà corrisposto nella misura del 18% sulla retribuzione;

c) Il compenso in sostituzione del preavviso e delle indennità di anzianità verrà corrisposto nella misura del 6% della retribuzione;

d) Il lavoro retribuito forfettariamente o a pezzo deve comunque consentire all'operaio di normale capacità lavorativa svolgentesi su otto ore giornaliere, un guadagno minimo del 7%, oltre la normale retribuzione prevista dal presente contratto per gli operai di categoria;

9) Il presente contratto collettivo ha validità dal 1° febbraio 1960 al 31 dicembre 1961 Sarà rinnovabile tacitamente di anno in anno salvo disdetta di una delle parti stipulanti da comunicarsi alle altre tre mesi prima della scadenza a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

TABELLA SALARIALE IN VIGORE DAL 1° FEBBRAIO 1960

	Paga base	Conting.	Totale paga oraria
Tipografi:			
Linotipisti (7 ore)	333,50	35,82	369,32
Compositori, impressori:			
1ª categoria	266 —	31,35	297,35
2ª categoria	222,50	26,15	248,65
3ª categoria	190 —	24,75	214,75
Fotoincisori, fotografi, stampatori, ritoccatori:			
1ª categoria	288 —	31,35	319,35
2ª categoria	236,50	26,17	262,67
3ª categoria	204 —	24,75	228,75
Torcolieri di tricromie	288 —	31,35	319,35
Torcolieri a tratto	236,50	26,17	262,67
Montatori e fresatori	236,50	26,17	262,67
Litografi, incisori e disegnatori:			
operai finiti	353 —	42,96	395,96
id. 2° biennio	294 —	31,35	325,35
id. 1° biennio	236,50	26,15	262,65

	Paga base	Conting.	Totale paga oraria
Trasportatori e stampatori:			
1ª categoria	288 —	31,35	319,35
2ª categoria	236,50	26,15	262,65
3ª categoria	204 —	24,75	228,75
Tiraprove	288 —	31,35	319,35
Torcolieri	236,50	26,15	262,65
Lisciapietre, granitori, ecc.	216 —	26,15	242,15
Legatori, librai			
categoria extra	274,50	31,35	305,85
1ª categoria	259 —	31,35	290,35
2ª categoria	213 —	26,15	239,15
3ª categoria	186,50	24,75	211,25
Rigatori, lineatori	259 —	31,35	290,35
Donne legatrici:			
1ª categoria	175 —	22,09	197,09
2ª categoria	154,50	20,90	175,40
3ª categoria	146 —	19,61	165,61
Lavorazioni varie.			
Mettifoglio-lito puntatrici	178 —	22,09	200,09
Puntatrici tipografiche.	173,50	22,09	195,59
Spolveratrici	158,50	20,90	179,40
Levafoglio, porgifoglio	148,50	19,61	168,11

RETRIBUZIONI APPRENDISTI AZIENDE GRAFICHE

Rapporto percentuale sulla paga base di 3ª categoria della rispettiva specializzazione spettante agli apprendisti durante ciascun semestre:

	Durata dell'apprendistato	
	8 semestri	10 semestri
1° semestre	25%	25%
2° semestre	35%	35%
3° semestre	45%	45%
4° semestre	55%	55%
5° semestre	60%	60%
6° semestre	70%	65%
7° semestre	80%	70%
8° semestre	90%	75%
9° semestre		85%
10° semestre		95%

Indennità di contingenza oraria da aggiungere alla paga base di cui sopra:

Apprendisti:

Uomini sup. 20 anni	L. 24,05
Uomini sup. 18 anni	» 22,45
Uomini sup. 16 anni	» 17,72
Uomini sup. 14 anni	» 13,23
Donne sup. 20 anni	» 19,61
Donne sup. 18 anni	» 16,52
Donne sup. 16 anni	» 14,73
Donne sup. 14 anni	» 11,79

Visti l'accordo e la tabella che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 20 MAGGIO 1960, RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE DI UN « COMPENSO SPECIALE » E DI UNA « INTEGRAZIONE RETRIBUTIVA » PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE GRAFICHE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Il giorno 20 maggio 1960, presso l'*Ufficio Regionale* del Lavoro di Venezia, alla presenza del rag. *Vittorio Marchiori* capo del Servizio Rapporti di Lavoro

tra

l'UNIONE PROVINCIALE DEGLI ARTIGIANI DI VENEZIA rappresentata dai signori *Cornelio Monico*, *Giuseppe Locatelli*, rag. *Emilio Salvagno*, assistiti dal sig. *Gianfranco Pellarin*

e

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI POLIGRAFICI E CARTAI (C.G.I.L.), Sezione di Venezia, rappresentata dai sigg. *Giordano Lori* e *Gianni Calore*

e

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL LIBRO (C.I.S.L.), Sezione di Venezia, rappresentata dal sig. *Carlo Ballarin*

si è convenuto quanto segue:

1) A tutto il personale dipendente dalle aziende grafiche artigiane della Provincia di Venezia, con esclusione dei soli apprendisti, verrà corrisposto, in aggiunta ai minimi contrattuali, un « compenso speciale » nella misura indicata per ogni categoria e qualifica nella colonna *A*) della allegata tabella, che forma ad ogni effetto, parte integrante del presente accordo:

Tale compenso che sarà corrisposto anche al personale assunto dopo l'entrata in vigore del presente accordo, sarà computato nella « retribuzione di fatto » ai fini della liquidazione degli istituti contrattuali che ad essa fanno riferimento e non sarà assorbibile in occasione di futuri aumenti retributivi.

2) Al personale predetto sarà inoltre corrisposta « una integrazione retributiva » nella misura indicata per ogni categoria e qualifica nella colonna *B*) della tabella allegata.

Detta integrazione, considerata pure elemento della retribuzione di fatto ai fini della liquidazione degli istituti contrattuali, sarà assorbita, nella misura di un terzo del suo ammontare, ad ogni rinnovo del contratto di lavoro di categoria che comporti aumenti dei minimi di retribuzione.

In tale ipotesi le parti contraenti provvederanno all'automatico aggiornamento della tabella allegata, mediante riduzione di un terzo dell'integrazione fino alla sua estinzione.

3) L'integrazione retributiva di cui al punto 2) sarà corrisposta anche agli apprendisti, con le riduzioni percentuali stabilite dal contratto di lavoro di categoria, rispetto alla quota spettante all'operaio di 3ª categoria della relativa specializzazione.

Anche per gli apprendisti valgono le clausole di assorbimenti di cui al punto precedente.

4) Sia il « compenso speciale » di cui al punto 1) che la « integrazione retributiva » di cui al punto 2) saranno corrisposte con decorrenza 1° giugno 1960.

TABELLA SALARIALE AGGIUNTIVA

	A Compenso speciale	B Integrazione
Tipografi:	—	—
Linotipisti (7 ore)	4.60	7.35
Compositori, impressori:		
1ª categoria	4	6.60
2ª categoria	4	5.10
3ª categoria	4 —	4.35
Fotoincisori		
Fotoincisori, stampatori, ritoccatori:		
1ª categoria	4	6.45
2ª categoria	4 —	5.40
3ª categoria	4 —	4.65
Torcoliere di tricromie	4	6.45
Torcoliere a tratto e mezza tinta	4	5.40
Montatori e fresatori	4 —	5.40
Litografi		
Incisori e disegnatori		
Operai finiti	4 —	7.95
Operai 2° biennio	4 —	6.60
Operai 3° biennio	4 —	5.40
Trasportatori e stampatori:		
1ª categoria	4 —	6.45
2ª categoria	4 —	5.40
3ª categoria	4 —	4.65
Tiraprove	4 —	6.45
Torcoliere	4 —	5.40
Lisciapietre, granitori, ecc	4 —	4.80
Mettifoglio (uomo)	4	4.65
Categoria extra	4 —	6.15
1ª categoria	4 —	5.85
2ª categoria	4 —	4.80
3ª categoria	4 —	4.20
Rigatori, lineatori	4 —	5.85
Donne Legatrici		
1ª categoria	4 —	3.90
2ª categoria	4 —	3.45
3ª categoria	4 —	3.30
Lavorazioni varie		
Mettifoglio-lito e puntatrici alle tipografiche	4	4.05
Mettifoglio alle tipografiche	4 —	3.90
Spolveratrici	4	3.60
Levafoglio, porgifoglio	4 —	3.30

Visti l'accordo e la tabella che precedono.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale

SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 336.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese commerciali della provincia di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 28 giugno 1958, per i dipendenti dalle imprese commerciali;

Visto, per la provincia di Roma, il contratto collettivo integrativo 2 agosto 1960 e relativi allegati, stipulato tra l'Unione Commercianti e Agenti Rappresentanti di Commercio e la Federazione Provinciale Lavoratori Commercio Albergo Mensa e Servizi (C.G.I.L.), la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali e Affini (C.I.S.L.), la Camera Sindacale Provinciale (U.I.L.), e, in pari data, tra l'Unione dei Commercianti e Agenti Rappresentanti di Commercio e il Sindacato Provinciale Lavoratori Dipendenti da Aziende Commerciali (C.I.S.N.A.L.);

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 13 della provincia di Roma, in data 25 maggio 1961 del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Roma, il contratto collettivo integrativo 2 agosto 1960, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende commerciali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese commerciali della provincia di Roma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli* BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 147, foglio n. 15. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 2 AGOSTO 1960 PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI ROMA

L'anno 1960, il giorno 2 del mese di agosto,

tra

l'Unione dei Commercianti e Agenti Rappresentanti di Commercio di Roma e provincia, rappresentata dal Presidente dott. *Giovanni Della Torre*, con l'intervento della Commissione sindacale composta dai signori dott. *Italo Ballesio*, comm. *Ugo Bassi*, comm. *Anselmo Castelnuovo*, dott. *Roberto Chiudioni*, cav. *Adriano Fasolino*, avv. *Renzo Pacitto*, dott. *Franco Ravignani*, commendator *Renato Tofanari*, dott. *Marco Timani*, comm. *Corrado Zingone*, assistiti dal Segretario generale dell'Unione dott. *Mario Lironcurti*,

e

la Federazione Provinciale Lavoratori Commercio Albergo Mensa e Servizi (F.I.L.C.A.M.S.-C.G.I.L.), rappresentata dai signori *Rino Capitoni*, *Luciano Sirni*, *Michele Zaza*, *Salvatore Centineo*;

la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali e Affini (C.I.S.I.) Sezione di Roma, rappresentata dai signori *Francesco Parsi*, *Leopoldo Spineto*, *Celso Gaffuri* e *Nicola Pannocchia*;

la Camera Sindacale di Roma (U.I.L.) rappresentata dai signori *Franco Cardinali*, *Pietro Eleuteri*, *Agostino Micheli*,

L'anno 1960, il giorno 2 del mese di agosto

tra

l'Unione dei Commercianti e Agenti Rappresentanti di Commercio di Roma e Provincia, rappresentata dal Presidente dott. *Giovanni Della Torre*, con l'intervento della Commissione sindacale compost dai signori dott. *Italo Ballesio*, comm. *Ugo Bassi*, comm. *Anselmo Castelnuovo*, dott. *Roberto Chiudioni*, cav. *Adriano Fasolino*, avv. *Renzo Pacitto*, dott. *Franco Ravignani*, commendator *Renato Tofanari*, dott. *Marco Timani*, comm. *Corrado Zingone*, assistiti dal Segretario generale dell'Unione dott. *Mario Lironcurti*,

e

il Sindacato Provinciale Lavoratori dipendenti da Aziende commerciali di Roma e provincia, rappresentato dal Segretario provinciale, responsabile *Carlo Fausto Angelini* e dai signori *Luisa Facciola*, *Rosa Fiore*, *Ernesto Cardone*, *Antonio Pirchio*

assistiti dal sig. *Marino Tilli*, Segretario responsabile dell'Unione provinciale del Lavoro di Roma e provincia (C.I.S.N.A.L.)

in applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da Aziende commerciali 28 giugno 1958,

si è stipulato il presente Contratto integrativo provinciale di lavoro per i dipendenti da aziende commerciali di Roma e provincia e le tabelle dei minimi di paga contrattuali elencate in allegato e che di esso fanno parte integrante.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore individuali o aziendali.

Art. 1

Al personale dipendente dalle aziende commerciali comprese nelle sfera di applicazione del presente contratto, oltre alla paga indicata dalle allegate tabelle per le rispettive qualifiche e i diversi settori, viene corrisposta una *indennità di contingenza* nella misura e con le modalità stabilite dall'Accordo nazionale stipulato il 17 maggio 1951 per quanto ancora in vigore, e dell'Accordo nazionale per l'applicazione della « scala mobile » al settore del commercio stipulato il 29 aprile 1957 tra la Confederazione generale italiana del commercio e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Art. 2.

I minimi di paga di cui alle tabelle concordate per i vari settori merceologici valgono per il comune Capoluogo: per le aziende operanti nei Comuni della provincia essi saranno ridotti:

del 10% per i comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;

del 15 % per i comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti.

I prestatori d'opera che svolgono più di una mansione saranno retribuiti nella misura stabilita per la categoria e qualifica che corrisponde alla loro prevalente mansione.

Art. 3.

Per il personale retribuito a cottimo le tariffe di cottimo devono essere stabilite dalle aziende caso per caso in modo che al lavoratore sia consentito un guadagno di almeno il 20% superiore al minimo di paga base e contingenza stabilito nella tabella per la sua qualifica.

Nelle aziende nelle quali agli addetti alla vendita viene corrisposta la « ghelda » l'importo di essa sarà computato soltanto per la metà come integrativo degli assegni mensili fissi e delle retribuzioni a provvigione o miste sia per il raggiungimento dei minimi di paga e per il computo delle indennità di licenziamento, sia per ogni altro effetto contrattuale.

Art. 4.

L'aiuto commesso ha le medesime mansioni di vendita del commesso. In nessuna azienda vi può essere tuttavia l'aiuto commesso se non vi sia anche un venditore di qualifica superiore all'aiuto commesso.

E' considerato venditore il datore di lavoro, o in sua vece, un suo familiare, quando normalmente attenda egli stesso a funzioni di vendita.

Il rapporto numerico tra aiuto commessi e commessi di ogni negozio o spaccio non può essere superiore alla proporzione di tre a due.

Per la proporzione numerica degli apprendisti si fa richiamo al testo dell'art. 17 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958.

Art. 5.

La durata dell'orario normale di lavoro è quella stabilita dalle norme del Contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958.

La durata dell'orario normale di lavoro per il personale addetto al lavoro discontinuo di cui alla tabella approvata con regio decreto legge 6 novembre 1923, numero 2657 è di nove ore giornaliere o 54 settimanali ad eccezione delle seguenti qualifiche per le quali l'orario normale di lavoro è di 10 ore giornaliere o 60 settimanali: custodi, guardiani notturni e diurni, portieri, uscieri, personale addetto alla estinzione degli incendi sorveglianti con mansioni non impiegatizie che non partecipano materialmente al lavoro, addetti alle pompe di distribuzione di carburanti.

Gli autisti che effettuano anche il carico e lo scarico delle merci non sono considerati lavoratori a orario discontinuo e quindi rientrano nel limite del normale orario di lavoro.

Art. 6.

Le festività, oltre alle domeniche, sono quelle stabilite dalla Legge e riportate dagli articoli 41 e 42 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958.

Per il comune di Roma la solennità del Santo Patrono resta stabilita al giorno 26 maggio (S. Filippo Neri).

La durata dell'interruzione dell'orario giornaliero non potrà essere inferiore alle due ore.

Il personale di cui al presente contratto ha diritto, oltre al periodo di ferie fissato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958, a 36 ore annue di permesso di cui potrà usufruire nella misura massima di quattro ore giornaliere.

Il datore di lavoro ha facoltà di esigere il recupero di tali ore di permesso entro un mese dalla data della concessione.

Art. 7

Le diarie da corrispondersi al personale inviato in missione temporanea fuori della propria residenza, oltre la normale retribuzione, sono quelle stabilite dagli articoli 57, 58, 59 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958.

Per le missioni di durata superiore al mese sarà corrisposta una diaria pari all'80% della normale diaria stabilita al punto 4 dell'art. 57 Contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958.

Art. 8.

Il presente contratto e le annesse tabelle dei minimi di paga ha vigore dal 1° luglio 1960 e scadrà il 28 febbraio 1962.

Esso s'intenderà tacitamente rinnovato per un anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza e così di anno in anno.

Nel caso di disdetta il presente contratto continuerà ad avere vigore fino alla stipulazione del nuovo.

Art. 9.

Quale premessa alla determinazione delle nuove tabelle dei minimi salariali si è convenuto tra le parti quanto appresso:

« I miglioramenti derivanti dalle nuove tabelle non saranno assorbiti dagli eventuali importi che i lavoratori, a retribuzione fissa, percepivano a titolo di merito in più dei minimi tabellari vigenti al 30 giugno 1960.

L'accertamento della parte di retribuzione da attribuirsi al merito, in caso di divergenza, sarà sottoposto alla Commissione paritetica prevista dall'art. 120 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 28 giugno 1958, che deciderà quale arbitro amichevole compositore ».

Per le eventuali incertezze circa le qualifiche operaie non espressamente previste dalle tabelle dei minimi di paga resta inteso che si farà riferimento alla classifica in atto nel corrispondente settore dell'industria.

Art. 10.

Per tutto quanto non previsto dal presente Contratto Integrativo si fa riferimento, oltre che alle disposizioni di legge, alle norme del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende commerciali 28 giugno 1958.

ALLEGATI

ALLEGATO I

Tabella dei minimi contrattuali di paga in vigore dal 1° luglio 1960 in Roma e provincia per il personale dipendente da aziende commerciali all'ingrosso e al dettaglio dei seguenti settori merceologici: tessuti di ogni genere, mercerie, maglierie, filati, merletti e trine; confezioni in biancheria e in tessuti di ogni genere; commercianti sarti e sarte; mode e novità; forniture per sarti e sarte; camicerie ed affini, busterie, cappellerie, modisterie, articoli sportivi; commercianti di lane e materassi; calzature, accessori per calzature; pelliccerie; valigerie e articoli da viaggio; ombrellerie, pelletterie; guanti, calze; trecce di paglia e cappelli di paglia non

finiti: abiti usati, tappeti, saccherie anche se esercitano la riparazione o il noleggio dei sacchi; corderie e affini:

grandi magazzini, magazzini a prezzo unico;

lane sudicie e lavate, seme bachi, bozzoli, cascami di seta, fibre e tessili varie (canapa, lino, iuta ecc.) stracci e residuati tessili eccettuati i classificatori all'uso pratese;

pelli crude e bovine nazionali, consorzi per la raccolta e salatura delle pelli; pelli crude, ovine e caprine nazionali: pelli crude esotiche non da pellicceria e da pellicceria; pelli conciate (suole, tomaie, ecc.); pelli grezze da pellicceria, pelli per pelletterie e varie, pelli per valigerie in genere, cuoio per sellerie;

articoli casalinghi, specchi e cristalli, cornici, chincaglierie, ceramiche e maioliche, porcellane, stoviglie, terraglie, vetrerie e cristallerie;

lastre e recipienti di vetro, vetro scientifico, materie prime per l'industria del vetro e della ceramica;

giocattoli, negozi d'arte antica e moderna, arredamenti e oggetti sacri; prodotti artistici e dell'artigianato: case di vendita all'asta; articoli per regalo, articoli per fumatori;

oreficerie e gioiellerie, argenterie, metalli preziosi, pietre preziose, perle; articoli di orologeria;

articoli di elettricità, gas, idraulica e riscaldamento, eccettuate le aziende installatrici di impianti;

mobili;

mobili e macchine per ufficio;

macchine per cucire;

ferro, metalli, ferramenta e coltellinerie; macchine in genere; armi e munizioni, articoli di ferro e metalli; apparecchi TV, radiofonici, elettrodomestici; strumenti musicali; ottica e fotografia; materiale chirurgico e sanitario; apparecchi scientifici; pesi e misure; pietre coti per molino, pietra pomice e pietre litografiche; articoli tecnici (cinghie di trasmissione, fibra vulcanizzata, amianto, carboni elettrici, ecc.);

automobili (commissionari e concessionari di vendita anche se esercitano il posteggio o il noleggio con o senza laboratorio per riparazioni): cicli e motocicli (anche se esercitano il posteggio o il noleggio con o senza laboratorio per riparazioni); parti di ricambio ed accessori per auto moto cicli; pneumatici; oli lubrificanti, prodotti petroliferi in genere (compreso il petrolio agricolo), carburanti con o senza distributore automatico;

carboni fossili, carboni vegetali, combustibili solidi e liquidi;

laterizi, cemento, calce e gesso, manufatti di cemento, materiali refrattari, tubi gres e affini, marmi grezzi e pietre da taglio in genere, ghiaia, sabbia, pozzolana, pietre da murare in genere, pietrisco stradale, catrame, bitumi, asfalti; materiale da pavimentazione, da rivestimento, isolante e impermeabilizzante (marmette, mattonelle, maioliche, piastrelle di cemento e di gres); altri materiali da costruzione;

tappezzieri stoffe e in carta, stucchi;

prodotti chimici, prodotti chimici per l'industria, colori e vernici;

prodotti per l'agricoltura (fertilizzanti, anticrittogamici, insetticidi, materiale enologico, sementi da cereali, da prato, da orto e da giardino; mangimi e panelli; macchine e attrezzi agricoli; piante non ornamentali altri prodotti di uso agricolo);

mediatori pubblici e privati; commissionari;

agenti e rappresentanti di commercio;

agenzie e case di pubblicità e affissioni;

istituti di informazioni commerciali;

società fiduciarie di revisione e organizzazione;

agenzie di affari;

imprese portuali di controllo;

stabilimenti per la condizionatura dei prodotti tessili (eccettuati quelli costituiti da industriali nell'interno e al servizio delle proprie aziende);

società per lo sfruttamento commerciale di brevetti, invenzioni e scoperte;

fornitori di enti pubblici e privati (imprese di casermaggio, fornitori carcerari, fornitori di bordo, ecc.);

compagnie di importazione e esportazione e case per il commercio di oltremare (importazione ed esportazione di merci promiscue);

agenzie e uffici di viaggi, turismo e navigazione.

ALLEGATO II

Tabella dei minimi contrattuali di paga in vigore dal 1° luglio 1960 in Roma e provincia per il personale dipendente da aziende commerciali all'ingrosso e al dettaglio dei seguenti settori merceologici:

librai (comprese le librerie delle case editrici ed i rivenditori di libri usati); rivenditori di edizioni musicali; cartolai (dettaglianti articoli di cartoleria, cancelleria e da disegno); grossisti di cartoleria e cancelleria; commercianti di carta da macero; distributori di libri, giornali e riviste; biblioteche circolanti; francobolli per collezioni.

ALLEGATO III

Tabella dei minimi contrattuali di paga in vigore dal 1° luglio 1960 in Roma e provincia per il personale dipendente da aziende commerciali all'ingrosso e al dettaglio dei seguenti settori merceologici:

legnami e affini, sughero, giunchi, saggine, ecc.

ALLEGATO IV

Tabella dei minimi contrattuali di paga in vigore dal 1° luglio 1960 in Roma e provincia per il personale dipendente da aziende commerciali all'ingrosso dei seguenti settori merceologici:

generi alimentari; droghe e coloniali, cereali, legumi e foraggi.

ALLEGATO V

Tabella dei minimi contrattuali di paga in vigore dal 1° luglio 1960 in Roma e provincia per il personale dipendente da aziende commerciali all'ingrosso dei seguenti settori merceologici:

prodotti vinicoli e affini (vini, mosti, spumanti, liquori, alcool, birra, aceto di vino); acque minerali e gassate: ghiaccio; prodotti oleari (olii di oliva e di semi).

ALLEGATO VI

Tabella dei minimi contrattuali di paga in vigore dal 1° luglio 1960 in Roma e provincia per il personale dipendente da aziende commerciali al dettaglio dei seguenti settori merceologici:

salumerie, salsamenterie e pizzicherie, norcinerie e rosticcerie annesse ai predetti esercizi.

ALLEGATO VII

Tabella dei minimi contrattuali di paga in vigore dal 1° luglio 1960 in Roma e provincia per il personale dipendente da aziende commerciali al dettaglio dei seguenti settori merceologici:

droghe e coloniali (drogherie e torrefazioni); cereali, legumi e foraggi; piante aromatiche e officinali e di prodotti erboristici in genere.

ALLEGATO VIII

Tabella dei minimi contrattuali di paga in vigore dal 1° luglio 1960 in Roma e Provincia per il personale dipendente da aziende commerciali al dettaglio dei seguenti settori merceologici:

generi alimentari (alimentari misti); eccettuate le rivendite di pane e pasta alimentari annesse ai forni.

ALLEGATO IX

Tabella dei minimi contrattuali di paga in vigore dal 1° luglio 1960 in Roma e provincia per il personale dipendente da aziende commerciali al dettaglio dei seguenti settori merceologici:

prodotti vinicoli e affini (vini, mosti, spumanti, liquori, alcool, birra, aceto di vino); acque minerali e gassate; ghiaccio; prodotti oleari (olii di oliva e di semi).

ALLEGATO X

Tabella dei minimi contrattuali di paga in vigore dal 1° luglio 1960 in Roma e Provincia per il personale dipendente da aziende commerciali all'ingrosso e al dettaglio dei seguenti settori merceologici:

bestiame e carni macellate, macellerie. tripperie, spacci di carne fresca e congelata.

ALLEGATO 1

TABELLA DEI MINIMI CONTRATTUALI DI PAGA IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 1960 IN ROMA E PROVINCIA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA AZIENDE COMMERCIALI ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO DEI SEGUENTI SETTORI MERCEOLOGICI

(art. 2 del contratto)

Tessuti di ogni genere, mercerie, maglierie, filati, merletti e trine; confezioni in biancheria e in tessuti di ogni genere: commercianti sarti e sarte; mode e novità; forniture per sarti e sarte; camicerie ed affini; busterie; cappellerie; modisterie; articoli sportivi; commercianti di lane e materassi; calzature; accessori per calzature; pellicerie; valigerie e articoli da viaggio; ombrellerie, pelletterie; guanti, calze; trecce di paglia e cappelli di paglia non finiti; abiti usati; tappeti; saccherie, anche se esercitano la riparazione o il noleggio dei sacchi; corderie e affini;

grandi magazzini, magazzini a prezzo unico;

lane sudice e lavate, seme bachi, bozzoli, cascami di seta, fibre tessili varie (canapa, lino, juta, ecc.) stracci e residuati tessili, eccettuati i classificatori all'uso pratese;

pelli crude e bovine nazionali, consorzi per la raccolta e salatura delle pelli; pelli crude, ovine e caprine nazionali; pelli crude esotiche non da pellicceria e da pellicceria; pelli conciate (suole, tomaie, ecc.); pelli grezze da pellicceria, pelli per pelletteria e varie, pelli per valigeria in genere, cuoio per sellerie;

articoli casalinghi, specchi e cristalli, cornici, chincaglierie, ceramiche e maioliche, porcellane, stoviglie, terraglie, vetrerie e cristallerie;

lastre e recipienti di vetro, vetro scientifico, materie prime per l'industria del vetro e della ceramica;

giocattoli, negozi d'arte antica e moderna, arredamenti e oggetti sacri; prodotti artistici e dell'artigianato; case di vendita all'asta; articoli da regalo, articoli per fumatori;

oreficerie e gioiellerie, argenterie, metalli preziosi, pietre preziose, perle; articoli di orologeria;

articoli di elettricità, gas, idraulica e riscaldamento, eccettuate le aziende istallatrici di impianti;

mobili;

mobili e macchine per ufficio;

macchine per cucire;

ferro, metalli, ferramenta e coltellinerie, macchine in genere; armi e munizioni, articoli di ferro e metalli; apparecchi TV; radiofonici, elettrodomestici, strumenti musicali, ottica e fotografia; materiale chirurgico e sanitario; apparecchi scientifici; pesi e misure; pietre coti per molino, pietra pomice e pietre litografiche; articoli tecnici (cinghie di trasmissione, fibra vulcanizzata, amianto, carboni elettrici, ecc.);

automobili (commissionari e concessionari di vendita anche se esercitano il posteggio o il noleggio con o senza laboratorio per riparazioni); cicli e motocicli (anche se esercitano il posteggio o il noleggio con o senza laboratori per riparazioni); parti di ricambio ed accessori per automotocicli; pneumatici; olii lubrificanti, prodotti petroliferi in genere (compreso il petrolio agricolo), carburanti con o senza distributore automatico;

carboni fossili, carboni vegetali, combustibili solidi e liquidi; laterizi, cemento, calce e gesso, manufatti di cemento, materiali refrattari, tubi gres e affini, marmi grezzi e pietre di taglio in genere, ghiaia sabbia, pozzolana, pietre da murare in genere, pietrisco stradale, catrame, bitumi, asfalti; materiale da pa-

vimentazione, da rivestimento, isolante e impermeabilizzante (marmette, mattonelle, maioliche, piastrelle di cemento e di gres); altri materiali da costruzione;

tappezzieri in stoffa e in carta, stucchi;

prodotti chimici, prodotti chimici per l'industria, colori e vernici;

prodotti per l'agricoltura (fertilizzanti, anticrittogamici, insetticidi, materiale enologico, sementi da cereali, da prato, da orto e da giardino; mangimi e panelli; macchine e attrezzi agricoli; piante non ornamentali; altri prodotti di uso agricolo);

mediatori pubblici e privati; commissionari;

agenti e rappresentanti di commercio;

agenzie di case di pubblicità e affissioni;

istituti di informazioni commerciali;

società fiduciarie di revisione e organizzazioni;

agenzie di affari;

imprese portuali di controllo;

stabilimenti per la condizionatura dei prodotti tessili (eccettuati quelli costituiti da industriali nello interno e al servizio delle proprie aziende);

società per lo sfruttamento commerciale di brevetti, invenzioni e scoperte;

fornitori di enti pubblici e privati (imprese di casermaggio, fornitori carcerari, fornitori di bordo ecc.);

compagnie di importazione e di esportazioni e case per il commercio d'oltremare (importazione ed esportazione di merci promiscue);

agenzie e uffici di viaggi; turismo e navigazione;

Raggruppamento A/1:

	MENSILE Uomini	Donne
	—	—
Personale con funzioni di carattere direttivo (direttore, vice direttore)	98.000	84.000

Raggruppamento A/2:

Capo servizio tecnico o amministrativo;		
Gestore o gerente di negozio o di filiale con almeno un anno di funzione in tale qualifica nella stessa azienda o con almeno dieci lavoratori alle proprie dipendenze;		
Capo dell'ufficio vendite o acquisti;		
Capo dell'ufficio autonomo legale o contenzioso abilitato all'esercizio professionale	87.650	75.200

Raggruppamento B/1:

Capo ufficio;

Ispettore;

Gerente o gestore di negozio, filiale o spaccio che non rientri nel caso del raggruppamento A/2;

Capo contabile;

Cassiere principale che sovraintenda almeno a tre casse;

	MENSILE Uomini	Donne
	—	—
Capo di officina con la completa responsabilità sia tecnica che amministrativa dell'officina stessa	70.950	60.400

Raggruppamento B/2:

Capo reparto anche con funzioni di vendita che abbia la responsabilità del proprio reparto oppure tre venditori o impiegati alle proprie dipendenze;		
Capo reparto tecnico di ciclo meccanografico comprendente una o più fasi del ciclo medesimo	69.800	59.450

Raggruppamento B/2-bis:

Ispettore interno con mansioni di vigilanza e sorveglianza del personale;		
Contabile con mansioni di concetto o primanotista;		
Corrispondente con mansioni di concetto;		
Magazziniere consegnatario con responsabilità tecnica e amministrativa oppure con almeno tre magazzinieri o impiegati alle proprie dipendenze;		
Spedizioniere patentato alle dipendenze esclusive di un'azienda commerciale;		
Segretario di direzione con mansioni di concetto;		
Progettista;		
Agente esterno consegnatario delle merci alle dipendenze della ditta per il carico e lo scarico e la spedizione delle merci in aziende di combustibili solidi, o in aziende di altri settori merceologici, sempre che svolga mansioni di concetto;		
Determinatore di costi nelle aziende commerciali che svolgono un ciclo produttivo;		
Estimatore nelle aziende commerciali di arte e antichità;		
Propagandista scientifico;		
Chimico di laboratorio	62.800	53.500

Raggruppamento B/3:

Vice-capo reparto, anche con funzioni di vendita;

Vice-capo reparto tecnico di ciclo meccanografico;

Pittore e disegnatore di pubblicità (creatore di bozzetti a colori e in bianco e nero) creatore e redattore di testi pubblicitari;

Creatore e redattore di rapporti negli istituti di informazione commerciali (intendendosi come tale soltanto chi redige i rapporti informativi con piena discrezione concettuale);

	MENSILE Uomini	MENSILE Donne
Commesso stimatore di goielleria;		
Interprete;		
Stenodattilografo in lingue estere	63.850	54.450

Raggruppamento B/3bis:

	Uomini	Donne
Disegnatore tecnico;		
Ottico diplomato da scuola riconosciuta a norma dell'art. 2 della legge 23 giugno 1927 n. 1264;		
Ottico patentato in sessioni sanatoriali provinciali a norma degli articoli 30, 31 e 32 del R. D. 31 maggio 1928 n. 1394 con almeno sei anni di servizio patentato, anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria;		
Meccanico ortopedico ed ernista munito di patente a norma di legge con almeno sei anni di servizio patentato, anche se prestato presso diverse aziende della medesima categoria;		
Vetrinista;		
Capo campionarista;		
Altro personale con mansioni analoghe di concetto non espressamente compreso nella predetta elencazione	61.100	52.100

Raggruppamento C/1:

	Uomini	Donne
Contabile d'ordine;		
Cassiere comune;		
Commesso di vendita;		
Traduttore;		
Astatore;		
Controllore di settore tecnico di ciclo meccanografico comprendente una o più fasi del ciclo medesimo;		
Indossatrice	50.650	43.150
anni 20-21	50.000	42.550
» 19-20	46.050	39.100
» 18-19	45.900	39.000
» 17-18	38.500	32.800
» 16-17	38.400	32.700
inf. ai 16 anni	32.400	27.700

Raggruppamento C/2:

	MENSILE Uomini	MENSILE Donne
Stenodattilografo;		
Aiuto commesso con anzianità di servizio superiore a cinque anni;		
Magazziniere, magazziniere anche con funzioni di vendita;		
Commesso di magazzino;		
Operatore meccanografico d'ordine addetto alle macchine meccanografiche, escluse le perforatrici e verificatrici agenti mediante tastiera;		
Propagandista (addetto alla propaganda dei prodotti con mansioni prevalentemente impiegatizie che non richiedano cognizioni di carattere scientifico);		
Aiuto pittore o aiuto disegnatore;		
Compilatore o condizionatore di rapporti negli istituti di informazioni commerciali (intendendosi per tale chi opera su schemi prestabiliti e senza il requisito della piena discrezione concettuale)	47.650	40.600
anni 20-21	47.050	40.050
» 19-20	43.350	36.800
» 18-19	43.200	36.700
» 17-18	36.250	30.850
» 16-17	36.100	30.750
inf. ai 16 anni	30.450	26.050

Raggruppamento C/2-bis:

	Uomini	Donne
Campionarista, prezzista o addetto al prezziario (prezzista è l'addetto alla compilazione dei listini della Azienda);		
Aiuto contabile;		
Addetto alle macchine calcolatrici e contabili;		
Personale addetto alle casse o ai registratori di cassa;		
Commesso di cassa o aiuto cassiere (l'impiegato che aiuta il cassiere nell'espletamento delle sue funzioni);		
Esattore, esclusi i fattorini o portapacchi che all'atto della consegna della merce sono autorizzati a riscuotere il relativo importo;		
Aiuto vetrinista (addetto all'allestimento delle vetrine secondarie);		
Impiegato addetto alle spedizioni	45.450	38.700
anni 20-21	44.900	38.200
» 19-20	41.400	35.150
» 18-19	41.250	35.050
» 17-18	34.550	29.450
» 16-17	34.450	29.350
inf. ai 16 anni	29.100	24.900

Raggruppamento C/3:

Fatturista;

Squarcista;

Aiuto commesso con anzianità di servizio da tre a cinque anni;

Preparatore di commissioni (escluso il personale di aziende all'ingrosso che alle dipendenze del magazziniere provvede allo smistamento manuale delle merci e alla consegna ai clienti; tale personale è compreso fra quello con mansioni non impiegatizie;

	MENSILE	
	Uomini	Donne
Impiegato addetto al controllo delle vendite;		
Impiegato addetto alla verifica e consegna delle merci al pubblico;		
Impiegato addetto ai negozi o filiali di espesizione e vendita anche se svolga mansioni di sorveglianza;		
Aiuto magazziniere o altro personale di magazzino con mansioni impiegatizie;		
Informatore negli istituti di informazioni commerciali, purchè assunto stabilmente e in esclusiva, con contratto di lavoro subordinato:		
Pratico di laboratorio chimico	44.000	37.500
anni 20-21	43.500	37 100
» 19-20	40.100	34.150
» 18-19	40.000	34.000
» 17-18	33.500	28.550
» 16-17	33.400	28.500
inf ai 16 anni	27.800	23.750

Raggruppamento C/4:

	MENSILE	
	Uomini	Donne
Dattilografo;		
Scritturale;		
Archivista; protocollista;		
Schedarista;		
Addetto agli indirizzi;		
Aiuto commesso fino a tre anni di anzianità di servizio;		
Addetto al centralino telefonico;		
Codificatore (impiegato che traduce in codice dati contabili, statistici ecc.);		
Operatore di macchine perforatrici e verificatrici agenti mediante tastiera:		
Addetto al controllo ed alla verifica delle merci e pesi nelle aziende di combustibili solidi, o in aziende di altri settori merceologici, sempre che svolga normalmente mansioni impiegatizie;		
Altri impiegati con mansioni analoghe d'ordine non espressamente compresi nella predetta elencazione	41.850	35.650
anni 20-21	41.350	35.250
» 19-20	38.550	32.800
» 18-19	38.450	32.650
» 17-18	31.850	27.150
» 16-17	31.800	27.100
inf. ai 16 anni	26.050	22.300

Raggruppamento D/1:

	MENSILE	
	Uomini	Donne
Conducente di autocisterna	49.400	--
Conducente di autotreno settore combustibili solidi e liquidi;		
Sorvegliante del personale subalterno in genere e delle operazioni di carico e scarico in genere nelle aziende di combustibili solidi;		
Conducente di autotreno	48.050	—

Raggruppamento D/2:

	MENSILE	
	Uomini	Donne
Autista che esercita anche funzioni di facchino nelle aziende di combustibili solidi e liquidi	50.700	—
Autista	45.650	—
Autista di anni 18-20	42.150	—
Dimostratore (addetto alla propaganda e dimostrazione con mansioni prevalentemente manuali);		
Usciere;		
Imballatore;		
Impaccatore;		
Conducente di motofurgoncino;		
Punzonatore di macchine industriali	44.550	—
anni 18-20	41.100	—
» 16-18	35.000	—
inf. ai 16 anni	29.250	—

	SETTIMANAL	
	Uomini	
Addetti esclusivamente alle pompe di distribuzione della benzina	10.500	—
anni 18-20	10.200	—
» 16-18	8.400	—

Raggruppamento D/3:

	MENSILE	
	Uomini	Donne
Preparatore di commissioni nelle aziende all'ingrosso con funzioni manuali;		
Custode;		
Guardiano di deposito;		
Guardiano notturno;		
Avvolgitore:		
Marcatore;		
Portiere;		
Conducente di veicoli a trazione animale	43.100	36.650
anni 18-20	39.700	33.650
» 16-18	32.800	28.000
inf. ai 16 anni	27.650	23.700
Fattorino;		
Portapacchi (personale addetto alla consegna delle merce con o senza facoltà di esazione);		
Ascensorista	43.100	—
anni 18-20	37.000	—
» 16-18	28.450	—
inf. ai 16 anni	21.150	—

Raggruppamento D/4:

	MENSILE Uomini	Donne
Facchino di magazzino ferro e ferramenta ..	48.100	—
Uomo di fatica delle aziende grossiste di combustibili solidi	44.600	—
Personale di fatica e addetto alla pulizia;		
Altro personale subalterno e ausiliario con mansioni analoghe	42.200	36.050
anni 18-20	38.800	32.950
» 16-18	32.150	27.400
inf. ai 16 anni	26.950	23.100

APPRENDISTI

	Uomini	Donne
anni 20-21	32.300	—
» 18-19	30.650	25.000
» 18-19	30.000	24.300
» 17-18	26.000	22.600
» 16-17	25.350	22.000
inf. ai 16 anni	19.050	18.100

Dall'inizio del secondo anno di servizio la retribuzione spettante a seconda dell'età viene maggiorata di L. 1.250 per gli apprendisti e di L. 1.100 per le apprendiste.

Dall'inizio del terzo anno di servizio la retribuzione spettante a seconda dell'età viene maggiorata di ulteriori L. 1.450 per gli apprendisti e di L. 1.200 per le apprendiste.

OPERAI

	MENSILE Uomini	
Capo operaio	55.000	—

Categoria E/1 Operai specializzati:

	SETTIMANALE Uomini	
Meccanico armaiolo;		
Specializzato caricamento armi;		
Operaio meccanico autonomo specializzato;		
Fuochista con patente;		
Operaio specializzato Radio-TV	11.400	—
anni 18-20	11.100	—

Categoria E/2 Operai qualificati:

	SETTIMANALE Uomini	
Operaio qualificato Radio-TV;		
Meccanico aggiustatore macchine ufficio;		
Operaio ottico;		
Stampatore fotografico (ingrandimenti e stampe artistiche);		
Ritoccatore fotografico;		
Aiuto meccanico autonomo specializzato;		
Vulcanizzatore;		
Fuochista senza patente;		
Segatore o cernitore di carbone;		
Verniciatore;		
Decoratore		
Ritagliatore	10.500	—
anni 18-20	10.200	—
» 16-18	8.400	—

Categoria E/3 Operai comuni:

	SETTIMANALE Uomini	
Operaio comune Radio-TV;		
Meccanici aggiustatori;		
Manutentori macchine per ufficio;		
Cianografi o sviluppatori a contatto;		
Aiuto vulcanizzatore;		
Lavatore;		
Aiuto fuochista	9.960	—
anni 18-20	9.270	—
» 16-18	7.680	—

N.B. — Per la determinazione della classifica di specializzato, qualificato o comune delle qualifiche non previste nella tabella resta inteso che si farà riferimento alla classifica in atto nel settore corrispondente della industria.

ALLEGATO II

TABELLA DEI MINIMI CONTRATTUALI DI PAGA IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 1960, IN ROMA E PROVINCIA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA AZIENDE COMMERCIALI ALL'INGROSSO ED AL DETTAGLIO DEI SEGUENTI SETTORI MERCEOLOGICI:

Librai (comprese le librerie delle case editrici ed i venditori di libri usati); rivenditori di edizioni musicali; cartolai (dettaglianti di articoli di cartoleria, cancelleria e da disegno); grossisti di cartoleria e cancelleria; commercianti di carta da macero; distributori di libri, giornali e riviste; biblioteche circolanti - Francobolli per collezioni. (*Art. 2 del contr.*).

CATEGORIA *A*

Raggruppamento A/1:

	MENSILE Uomini	Donne
Personale con funzioni di carattere lavoratori alle sue dipendenze	82.500	71.800

Raggruppamento A/2:

	Uomini	Donne
Capo di servizio tecnico o amministrativo; gestore o gerente di negozio o filiale con almeno un anno di funzione in tale qualifica o con almeno 10 lavoratori alle sue dipendenze	82.500	71.800

CATEGORIA *B*

Raggruppamento B/1:

Capo ufficio;

Ispettore;

	MENSILE Uomini	Donne
Gerente o gestore di negozio che non rientri nel caso del raggruppamento A/2;		
Capo contabile;		
Capo reparto	66.120	56.320

Raggruppamento B/2:

Contabile con mansioni di concetto o primanotista;		
Corrispondente con mansioni di concetto;		
Magazziniere consegnatario con responsabilità tecnica e amministrativa oppure con almeno tre magazzinieri o impiegati alle proprie dipendenze	61.800	52.620

Raggruppamento B/3:

Commesso di libreria moderna che abbia la responsabilità tecnica per il rifornimento librario dell'azienda o di un reparto di essa, che sappia provvedere alla corrispondenza inerente al rifornimento stesso e che abbia sufficiente conoscenza di una lingua estera e della bibliografia;		
Altro personale con mansioni analoghe di concetto non espressamente compreso nella predetta elencazione	61.800	52.620

CATEGORIA *C*

Raggruppamento C/1:

Contabile d'ordine;		
Cassiere comune;		
Commesso di libreria	48.920	41.650
anni 20-21	48.820	41.550
» 19-20	44.550	37.850
» 18-19	44.400	37.700
» 17-18	37.220	31.750
» 16-17	37.120	31.650
Commesso di cartolibreria e cartoleria	47.770	40.700
anni 20-21	47.720	40.600
» 19-20	43.550	37.020
» 18-19	43.450	36.900
» 17-18	36.380	31.000
» 16-17	36.280	30.900

Raggruppamento C/2:

Commesso di magazzino;		
Magazziniere; magazziniere anche con funzioni di vendita;		
Stenodattilografo	48.930	41.650
anni 20-21	48.820	41.550
» 19-20	44.550	37.850
anni 18-19	44.400	37.700
» 17-18	37.220	31.740
» 16-17	37.120	31.640
Aiuto contabile;		
Personale addetto alla cassa o ai registratori di cassa;		
Aiuto commesso di libreria, cartolibreria, e di cartoleria con anzianità di di servizio superiore a cinque anni.		
Addetto alle macchine calcolatrici e contabili:		
Commesso di cassa o aiuto cassiere (l'impiegato che aiuta il cassiere nell'espletamento delle sue funzioni);		
Esattore, esclusi i fattorini o portapacchi che all'atto della consegna della merce sono autorizzzati a riscuotere il relativo importo:		
Impiegato addetto alle spedizioni	45.100	38.400
anni 20-21	44.980	38.280
» 19-20	41.120	34.900
» 18-19	40.900	34.800
» 17-18	34.330	29.200
» 16-17	34.170	29.150

Raggruppamento C/3:

Fatturista;

Squarcista,

Aiuto commesso di libreria e cartolibreria e cartoleria da 3 a 5 anni di anzianità di servizio;

Preparatore di commissione (escluso il personale di aziende all'ingrosso che alle dipendenze del magazziniere provvede allo smistamento manuale delle merci e alla consegna ai clienti tale personale è compreso tra quello con mansioni non impiegatizie):

Commesso di biblioteca circolante:

Impiegato addetto al controllo delle vendite;

Impiegato addetto ai negozi o filiali di esposizione e vendita, anche se svolga mansioni di sorveglianza:

Addetto al riscontro, controllo, conteggio e conseguenti scritturazioni relative ai rendiconti delle proprie agenzie e delle gerenze presso le aziende di distribuzione a carattere nazionale di libri, riviste giornali:

Addetto al conteggio e alle scritturazioni presso l'ufficio spedizione delle agenzie di distribuzione di libri riviste e giornali a carattere nazionale;

Addetto al riscontro e controllo nelle agenzie giornalistiche;

	MENSILE Uomini	Donne
Aiuto magazziniere o altro personale di magazzino con mansioni impiegatizie	44.700	38.120
anni 20-21	44.650	38.070
» 19-20	40.800	34.700
» 18-19	40.700	34.540
» 17-18	34.070	29.050
» 16-17	33.950	29.000

Raggruppamento C/4:

Dattilografo;

Scritturale;

Archivista; protocollista; schedarista;

Addetto agli indirizzi;

Aiuto commesso di liberia, cartolibreria, cartoleria fino a tre anni di anzianità di servizio;

Campionarista;

Prezzista o addetto al prezziario (prezzista è l'addetto alla compilazione dei listini delle aziende);

Addetto all'applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di accompagnamento presso aziende di distribuzione di giornali, riviste, libri, etc.,

Addetto alla materiale distribuzione di giornali e riviste nelle agenzie giornalistiche;

	Uomini	Donne
Altri impiegati con mansioni analoghe d'ordine non espressamente compresi nella predetta elencazione	41.970	35.750
anni 20-21	41.860	35.670
» 19-20	38.280	32.580
» 18-19	38.180	32.400
» 17-18	32.000	27.260
» 16-17	31.900	27.200

CATEGORIA *D*

Raggruppamento D/1:

	Uomini	Donne
Conducente di autotreno	48.070	—

Raggruppamento D/2:

	Uomini	Donne
Autista	44.700	—
anni 18-20	40.800	—
Usciere;		
Imballatore;		
Impaccatore;		
Conducente di motofurgoncino	43.600	—
anni 18-20	39.870	—
» 16-18	33.440	—
inf. ai 16 anni	28.940	—

Raggruppamento D/3:

Custode;

Guardiano notturno;

Guardiano di deposito;

Portiere;

	MENSILE Uomini	Donne
Conducente di veicoli a trazione animale	42.920	—
anni 18-20	39.180	—
» 16-18	32.750	—
inf. ai 16 anni	28.000	—
Fattorino o portapacchi (personale addetto alla consegna della merce con o senza facoltà di esazione)	42.920	—
anni 18-20	36.800	—
» 16-18	29.300	—
inf. ai 16 anni	21.400	—
Fascettatrice e tagliatrice di testate nelle aziende di distribuzione di giornali e riviste	—	33.910

Raggruppamento D/4:

Cernitore, personale di fatica e addetti alla pulizia;

	Uomini	Donne
Altro personale subalterno e ausiliario con mansioni analoghe	41.750	35.540
anni 18-20	39.070	32.270
» 16-18	31.850	27.170
inf. ai 16 anni	29.960	23.100

CATEGORIA *E* Operai:

Raggruppamento E/1:

	SETTIMANALE Uomini	
Operai specializzati	11.196	—
anni 18-20	10.884	—

Raggruppamento E/2:

	Uomini	
Operai qualificati	10.284	—
anni 18-20	9.960	—

Raggruppamento E/3:

	Uomini	
Operai comuni	9.618	—
anni 18-20	9.252	—

APPRENDISTI	MENSILE Uomini	Donne
anni 20-21	33.960	—
» 19-20	32.300	27.170
» 18-19	31.090	25.390
» 17-18	26.230	22.620
» 16-17	25.390	22.000
inf. ai 16 anni	19.070	18.650

Dall'inizio del secondo anno di servizio la retribuzione spettante a seconda dell'età viene maggiorata di lire 1250 per gli apprendisti e di L. 1100 per le apprendiste.

Dall'inizio del terzo anno di servizio la retribuzione spettante a seconda dell'età viene maggiorata di ulteriori L. 1450 per gli apprendisti e di L. 1200 per le apprendiste.

ALLEGATO III

TABELLA DEI MINIMI CONTRATTUALI DI PAGA IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 1960, IN ROMA E PROVINCIA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA AZIENDE COMMERCIALI ALL'INGROSSO ED AL DETTAGLIO DEI SEGUENTI SETTORI MERCEOLOGICI:

Legnami e affini, sughero, giunchi, saggine, etc. (*Art. 2 del contratto*).

CATEGORIA *A*

	MENSILE Uomini	MENSILE Donne
Raggruppamento A/1:		
Personale con mansioni direttive	98.500	—
Raggruppamento A/2:		
Capo di servizio tecnico o amministrativo; Gestore o gerente di negozio o filiale con almeno un anno di funzione in tale qualifica nella stessa azienda con almeno 10 lavoratori alle proprie dipendenze; Capo dell'ufficio vendite o acquisti; Capo di Ufficio autonomo legale o contenzioso, abilitato all'esercizio professionale	86.500	—

CATEGORIA *B*

	MENSILE Uomini	MENSILE Donne
Raggruppamento B/1:		
Capo Ufficio; Ispettore; Gerente o gestore di negozio, filiale o spaccio che non rientri nel caso di cui al n. 2 del raggruppamento A/2; Capo contabile; Cassiere principale che sovraintenda almeno a tre casse	71.000	—
Raggruppamento B/2:		
Contabile con mansioni di concetto o primanotista; Corrispondente con mansioni di concetto; Segretario di direzione con mansioni di concetto	62.800	53.500
Consegnatario di magazzino con responsabilità tecnica e amministrativa oppure con almeno tre magazzinieri o impiegati alle proprie dipendenze; Agente acquisitore nelle aziende di legname	70.000	—
Raggruppamento B/3:		
Stenodattilografo in linque estere; Altro personale con mansioni analoghe di concetto, non espressamente compreso nella predetta elencazione	63.850	54.450

CATEGORIA *C*

	MENSILE Uomini	MENSILE Donne
Raggruppamento C/1:		
Contabile d'ordine	50.650	43.150
anni 20-21	50.000	42.550
» 19-20	46.050	39.100
» 18-19	45.900	39.000
Cassiere comune	52.000	44.300
anni 20 21	51.300	42.700
» 19-20	47.380	40.300
» 18-19	47.180	40.200
Raggruppamento C/2:		
Aiuto contabile; Addetto alle macchine calcolatrici e contabili; Esattore; Stenodattilografo	47.650	40.600
anni 20-21	47.050	40.050
» 19-20	43.350	36.800
» 18-19	43.200	37.700
» 17-18	36.250	30.850
» 16-17	36.100	30.750
inf. ai 16 anni	30.450	26.050
Magazziniere, magazziniere anche con funzioni di vendita	55.000	—
Raggruppamento C/3:		
Fatturista; Squarcista; Aiuto magazziniere o altro personale di magazzino con mansioni impiegatizie	44.000	37.500
anni 20-21	43.500	37.100
» 19-20	40.100	34.150
» 18-19	40.000	34.000
» 17-18	33.500	28.550
» 16-17	33.400	28.500
inf. ai 16 anni	27.800	23.750
Raggruppamento C/4:		
Dattilografo; Scritturale; Archivista; protocollista; Schedarista; Codificatore; Addetto agli indirizzi; Addetto al centralino telefonico; Altri impiegati con mansioni analoghe non comprese nella predetta elencazione	41.850	35.650
anni 20-21	41.350	35.250
» 19-20	38.550	32.800
» 18-19	38.450	32.650
» 17-18	31.850	27.150
» 16-17	31.800	27.100
inf. ai 16 anni	26.050	22.300

CATEGORIA *D*

	MENSILE Uomini	Donne
Raggruppamento D/1:		
Conducente di autotreno	50.000	—
Raggruppamento D/2:		
Autista con carico e scarico;		
sup. ai 20 anni	50.750	—
anni 18-20	47.000	—
Autista;		
Conducente di motofurgone;		
sup. ai 20 anni	49.000	—
anni 18-20	45.400	—
Usciere;		
sup. ai 20 anni	45.200	—
anni 18-20	41.750	—
» 16-18	35.650	—
inf. ai 16 anni	29.900	—
Raggruppamento D/3:		
Fattorino;		
Custode;		
Guardiano di deposito;		
Guardiano notturno;		
Portiere;		
Conducente di veicoli a trazione animale;		
sup. ai 20 anni	44.400	—
anni 18-20	40.750	—
» 16-18	33.950	—
inf. ai 16 anni	28.750	—
Raggruppamento D/4:		
Personale addetto al carico e scarico, personale di fatica in genere e addetto alle pulizie;		
sup. ai 20 anni	44.600	38.450
anni 18-20	40.750	35.100
» 16-18	33.950	29.250
inf. ai 16 anni	28.750	24.700

CATEGORIA *E*

	SETTIMANALE Uomini	
Raggruppamento E/1:		
Capo operaio;		
sup. ai 20 anni	11.664	—
Raggruppamento E/2:		
Operai qualificati: sup. ai 20 anni;		
Operaio macchinista;		
(Segantino);		
Operaio cernitore	10.722	—

APPRENDISTI

	MENSILE Uomini	Donne
anni 20-21	32.300	—
» 19-20	30.650	25.000
» 18-19	30.000	24.300
» 17-18	26.000	22.600
» 16-17	25.350	22.000
inf. ai 16 anni	19.050	18.100

N.B. — Dall'inizio del secondo anno di servizio la retribuzione spettante a seconda dell'età viene maggiorata di L. 1.250 per gli apprendisti e di L. 1.100 per le apprendiste.

Dall'inizio del terzo anno di servizio la retribuzione spettante a seconda dell'età viene maggiorata di ulteriori L. 1.450 per gli apprendisti e di L. 1.200 per le apprendiste.

ALLEGATO IV

TABELLA DEI MINIMI CONTRATTUALI DI PAGA IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 1960, IN ROMA E PROVINCIA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA AZIENDE COMMERCIALI ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO DEI SEGUENTI SETTORI MERCEOLOGICI:

Generi alimentari, droghe e coloniali, cereali, legumi e foraggi. (*Art. 2 del contratto*).

PERSONALE IMPIEGATIZIO

CATEGORIA *A*

	MENSILE Uomini	Donne
Raggruppamento A/1:		
Personale con funzione di carattere direttivo:		
sup. ai 20 anni	91.550	78.400

CATEGORIA *B*

Raggruppamento B/1:		
Capo ufficio;		
Ispettore;		
Capo contabile;		
Cassiere principale che sovraintenda almeno a tre casse:		
sup. ai 20 anni	74.600	63.540
anni 18-20	67.720	57.680
Raggruppamento B/2:		
Ispettore interno con mansioni di vigilanza e sorveglianza del personale;		
Contabile con mansioni di concetto o primanotista;		
Corrispondente con mansioni di concetto;		

	MENSILE	
	Uomini	Donne
Magazziniere consegnatario con responsabilità tecnica e amministrativa oppure con almeno tre magazzinieri o impiegati alle proprie dipendenze;		
sup. ai 20 anni	67.300	57.260
anni 18-20	61.130	52.040

Raggruppamento B/3:

Stenodattilografo in lingue estere;		
Altro personale con mansioni analoghe di concetto non espressamente compreso nella predetta elencazione;		
sup. ai 20 anni	63.640	54.240
anni 18-20	57.840	49.270

CATEGORIA *C*

Raggruppamento C/1

Cassiere comune;		
sup. ai 21 anni	59.880	51.000
anni 20-21	59.770	50.900
» 19-20	54.550	46.300
» 18-19	54.340	46.200

Raggruppamento C/2:

Aiuto contabile;

Addetto alle macchine calcolatrici e contabili;

Personale addetto alla cassa o ai registratori di cassa;

Commesso di cassa o aiutocassiere:

Esattore, esclusi i fattorini o portapacchi che all'atto della consegna della merce sono autorizzati a riscuotere il relativo importo;

Stenodattilografo;

Commesso di magazzino;

Magazziniere; magazziniere anche con funzioni di vendita;

sup. ai 21 anni	46.820	39.920
anni 20-21	46.710	39.820
» 19-20	42.630	36.260
» 18-19	42.530	36.100
» 17-18	35.630	30.400
» 16-17	35.530	30.300

Raggruppamento C/3:

Fatturista;

Squarcista;

Aiuto magazziniere o altro personale di magazzino con mansioni impiegatizie:

	MENSILE	
	Uomini	Donne
sup. ai 21 anni	45.620	38.880
anni 20-21	45.510	38.780
» 19-20	41.600	35.430
anni 18-19	41.500	35.220
» 17-18	34.750	29.620
» 16-17	34.650	29.520

Raggruppamento C/4:

Dattilografo;

Scritturale;

Schedarista;

Addetto al centralino telefonico,

Altri impiegati con mansioni analoghe d'ordine non espressamente compresi nella predetta elencazione;

sup. ai 21 anni	41.850	35.650
anni 20-21	41.750	35.580
19-20	38.140	32.500
» 18-19	38.040	32.340
» 17-18	31.850	27.170
» 16-17	31.800	27.120
inf. ai 16 anni	25.920	22.310

PERSONALE NON IMPIEGATIZIO

CATEGORIA *D*

Raggruppamento D/1:

	UOMINI	
	Settim.	Mensile
Torrefattore;		
Conducente di autotreno:		
sup. ai 20 anni	11.286	48.900
anni 18-20	10.320	44.720
anni 16-18	8.664	37.520

Raggruppamento D/2:

Autista con carico e scarico merci (ore 48 settimanali):		
sup. ai 20 anni	11.130	48.230
anni 18-20	10.134	43.900
Autista con sola responsabilità merci e consegna ai clienti (escluso carico e scarico):		
Conducente di motofurgoncino (ore 54 settimanali):		
sup. ai 20 anni	10.662	46.200
anni 18-20	9.750	42.250
anni 16-18	8.184	35.450
Usciere;		
Imballatore:		
Impaccatore:		
sup. ai 20 anni	—	43.580
anni 18-20	—	39.800
anni 16-18	—	33.440
inf. ai 16 anni	—	27.380

Raggruppamento D/3

Custode;

Guardiano;

Portiere;

Conducente di veicolo a trazione animale:

	UOMINI Settim.	Mensile
sup. ai 20 anni	—	43.100
anni 18-20	—	39.300
anni 16-18	—	32.870
inf. ai 16 anni	—	26.850

Fattorino;

Portapacchi (personale addetto alla consegna della merce con o senza facoltà di esazione);

Ascensorista:

	UOMINI Settim.	Mensile
sup. ai 20 anni	—	43.100
anni 18-20	—	39.300
anni 16-18	—	29.630
inf. ai 16 anni	—	21.200

Raggruppamento D/4:

Personale di fatica e addetti alla pulizia;

Altro personale subalterno e ausiliario con mansioni analoghe;

	Uomini Sett.	Donne Sett.	Uomini Mens.	Donne Mens.
sup. ai 20 anni	9.876	8.418	42.800	36.470
anni 18-20	9.006	7.650	39.020	33.130
anni 16-18	7.524	6.432	32.600	27.850
inf. ai 16 anni	6.210	5.274	26.900	22.830

CATEGORIA *E*

Raggruppamento E/2:

Operai qualificati;

	UOMINI Settim.	Mensile
sup. ai 20 anni	10.974	47.550
anni 18-20	10.032	43.470
anni 16-18	8.400	36.400

Raggruppamento E/3:

Operai comuni,

	UOMINI Settim.	Mensile
sup. ai 20 anni	10.134	43.900
anni 18-20	9.240	40.020
anni 16-18	7.716	33.420

Idem personale femminile;

	Settim.	Mensile
sup. ai 20 anni	8.622	37.360
anni 18-20	7.842	33.960
anni 16-18	6.588	28.530

APPRENDISTI	MENSILE Uomini	Donne
sup. ai 20 anni	34.280	—
» 19-20	32.700	27.900
» 18-19	32.600	27.700
» 17-18	27.630	23.930
» 16-17	27.540	23.880
inf. ai 16 anni	22.670	19.440

N. B. — Dopo un anno di servizio si applica l'aumento di L. 1.400 per gli uomini e di L. 1.200 per le donne.

Dopo due anni di servizio si corrisponde un ulteriore aumento di L. 1.730 per gli uomini e di L. 1.460 per le donne.

ALLEGATO V

TABELLA DEI MINIMI CONTRATTUALI DI PAGA IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 1960, IN ROMA E PROVINCIA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA AZIENDE COMMERCIALI ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO DEI SEGUENTI SETTORI MERCEOLOGICI:

Prodotti vinicoli e affini (vini, mosti, spumanti, liquori, alcool, birra, aceto di vino); acque minerali e gassate; ghiaccio; prodotti oleari (olii di oliva e di semi). (*Art. 2 del contr.*).

CATEGORIA *A*

	MENSILE Uomini	Donne
Raggruppamento A/1:		
Direttore	91.550	78.400

Raggruppamento A/2:

Capo di servizio tecnico o amministrativo;

Gestore o gerente di negozio, filiale o spaccio con almeno un anno di funzione in tale qualifica nella stessa azienda o con almeno dieci lavoratori alle proprie dipendenze;

Capo dell'ufficio vendite o acquisti;

Capo dell'ufficio autonomo legale e contenzioso abilitato all'esercizio professionale — 91.550 — 78.400

CATEGORIA *B*

Raggruppamento B/1:

Capo ufficio;

Capo contabile;

Ispettore;

Gerente di filiale;

Cassiere principale — 74.600 — 63.540

Raggruppamento B/2:

	MENSILE Uomini	Donne
Magazziniere consegnatario con responsabilità tecnica e amministrativa	63.440	53.920
Contabile con mansioni di concetto o primanotista;		
Corrispondente con mansioni di concetto;		
Agente esterno consegnatario per il carico scarico e spedizione con mansioni di concetto;		
Enotecnico diplomato, enologo;		
Chimico di laboratorio	60.100	51.200

Raggruppamento B/3:

Stenodattilografo in lingue estere;		
Altro personale con mansioni di concetto non espressamente indicato	59.050	50.260

CATEGORIA *C*

Raggruppamento C/1:

Contabile d'ordine	47.920	40.800
Cassiere comune . .	47.920	40.800
anni 20-21	47.820	40.700
» 19-20 . .	43.680	37.050
» 18-19 .	43.480	36.950

Raggruppamento C/2:

Aiuto contabile;		
Addetto alle macchine contabili;		
Addetto alla cassa o ai registratori di cassa;		
Stenodattilografo;		
Magazziniere;		
Commesso di magazzino;		
Impiegato addetto alle spedizioni;		
Esattore . .	46.820	39.870
anni 21	46.710	39.770
» 19-20 . .	42.630	36.200
» 18-19 .	42.530	36.100
» 17-18	35.630	30.350
» 16-17 .	35.530	30.250

Raggruppamento C/3:

Fatturista;		
Aiuto magazziniere;		
Pratico di laboratorio chimico	45.600	38.870
anni 20-21	45.500	38.770
» 19-20 . .	41.540	35.370
» 18-19	41.440	35.220
» 17-18 .	34.750	29.570
» 16-17	34.650	29.520

Raggruppamento C/4:

	MENSILE Uomini	Donne
Dattilografo;		
Scritturale;		
Archivista;		
Schedarista;		
Addetto agli indirizzi;		
Addetto al centralino telefonico;		
Altri impiegati con mansioni d'ordine	41.850	35.650
anni 20-21 .	41.750	35.580
» 19-20	38.140	32.500
» 18-19	38.040	32.300
» 17-18	31.870	27.170
» 16-17	31.820	27.120

CATEGORIA *D*

Raggruppamento D/1:

	UOMINI Mensile	Settim.
Autotrenista	48.900	11.284

Raggruppamento D/2:

Autista con scarico e carico (8 ore giorn.);		
Autista senza carico e scarico (9 ore giorn.)	48.230	11.130
anni 18-20 . .	43.900	10.130
Conducente di motofurgoncino . .	46.200	10.661
anni 18-20 .	42.250	9.750

Raggruppamento D/3:

	MENSILE Uomini	Donne
Fattorino;		
Garzone;		
Portapacchi;		
Custode;		
Guardiano;		
Portiere;		
Conducente di veicoli a trazione animale	43.100	—
anni 18-20	39.300	—
anni 16-18	29.630	—
inf. ai 16 anni	—	21.632
Donne addette alla lavatura e impagliatura, infiascamento e imbottigliamento e confezionamento	—	32.630
anni 18-20 .	—	28.522
anni 16-18 .	—	25.012
inf. ai 16 anni	—	21.632

Raggruppamento D/4:

Personale di fatica e addetti alla pulizia	42.800	36.470
anni 18-20	39.020	33.130
anni 16-18	32.600	27.850

CATEGORIA *E*

Raggruppamento E/2:

	MENSILE Uomini	Donne
Operai qualificati;		
Cantiniere;		
Addetto al filtro;		
Meccanici, elettricisti, falegnami, muratori	47.550	—
anni 18-20	43.470	—

Raggruppamento E/3:

	Uomini	Donne
Operai comuni;		
Addetti alla lavorazione e trattamento dei vini;		
Addetti alla cantina	43.900	—
anni 18-20	40.020	-

APPRENDISTI

	Uomini	Donne
anni 20-21	32.300	—
» 19-20	30.650	25.000
» 18-19	30.000	24.300
» 17-18	26.000	22.600
» 16-17	25.350	22.000
inferiore ai 16 anni	19.050	18.100

N.B. — Dall'inizio del secondo anno di servizio la retribuzione spettante a seconda dell'età viene maggiorata di L. 1.250 per gli apprendisti e di L. 1.100 per le apprendiste.

Dall'inizio del terzo anno di servizio la retribuzione spettante a seconda dell'età viene maggiorata di ulteriori L. 1.450 per gli apprendisti e di L. 1.200 per le apprendiste.

ALLEGATO VI

TABELLA DEI MINIMI CONTRATTUALI DI PAGA IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 1960, IN ROMA E PROVINCIA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA AZIENDE COMMERCIALI ALL'INGROSSO ED AL DETTAGLIO DEI SEGUENTI SETTORI MERCEOLOGICI:

Salumerie, salsamenterie e pizzicherie, norcinerie, rosticcerie annesse ai predetti esercizi. (*Articolo 2 del contratto*).

CATEGORIA *B*

Raggruppamento B/1:

	MENSILE Uomini	Donne
Gerente o gestore di negozio, filiale o spaccio che non rientri nel caso di cui al n. 2 del raggruppamento *A*/2	65.100	—

Raggruppamento B/2:

	Uomini	Donne
Capo reparto	58.000	—

CATEGORIA *C*

Raggruppamento C/1:

	MENSILE Uomini	Donne
Commesso di rosticceria, friggitoria o gastronomia, anche se addetto normalmente alla preparazione delle vivande	53.900	—
anni 20-21	53.800	—
» 19-20	49.100	—
» 18-19	48.950	—
Commesso di vendita	48.700	—
anni 20-21	48.600	—
» 19-20	44.350	—
» 18-19	44.200	—
» 17-18	37.100	—
» 16-17	37.000	—

Raggruppament C/2:

	Uomini	Donne
Cassiera	—	35.740
anni 20-21	—	35.640
» 19-20	—	32.500
» 18-19	—	32.400
» 17-18	—	27.270
» 16-17	—	27.170
inf. ai 16 anni	—	23.350

CATEGORIA *D*:

Raggruppamento D/2:

1° GRUPPO

	Uomini	Donne
Aiuto commesso	42.530	—
anni 18-20	38.820	—
» 16-18	32.600	—
inf. ai 16 anni	27.900	—
Aiuto rosticcere	44.930	—
anni 18-20	41.020	—
» 16-18	34.500	—
inf. ai 16 anni	29.470	—

2° GRUPPO

	Uomini	Donne
Autista	45.670	—
anni 18-20	41.700	—
Conducente di motofurgoncino	44.300	—
anni 18-20	40.500	—
» 16-18	33.950	—

Raggruppamento D/3:

	MENSILE Uomini	Donne
Fattorino;		
Garzone	42.320	—
anni 18-20	38.560	—
» 16-18	29.050	—
inf. ai 16 anni	21.530	—

CATEGORIA *E*:

Raggruppamento E/2:

Operaio di laboratorio	46.000	—
anni 18-20	42.000	—
» 16-18	35.270	—

APPRENDISTI

inf. ai 16 anni	18.700	17.600
» 16-17	24.350	20.950
» 17-18	24.400	21.000
» 18-19	30.570	25.400
» 19-20	30.670	25.600
anni 20-21	32.400	—

N.B. — Dall'inizio del secondo anno di servizio la retribuzione spettante a seconda dell'età viene maggiorata di L. 1.250 per gli apprendisti e di L. 1.100 per le apprendiste.

Dall'inizio del terzo anno di servizio la retribuzione spettante a seconda dell'età viene maggiorata di ulteriori L. 1.450 per gli apprendisti e di L. 1.200 per le apprendiste.

ALLEGATO VII

TABELLA DEI MINIMI CONTRATTUALI DI PAGA IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 1960, IN ROMA E PROVINCIA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA AZIENDE COMMERCIALI ALL'INGROSSO ED AL DETTAGLIO DEI SEGUENTI SETTORI MERCEOLOGICI:

Droghe e coloniali (drogherie e torrefazioni), cereali, legumi e foraggi, piante aromatiche e officinali e prodotti erboristici in genere. (*Articolo 2 del contratto*).

CATEGORIA *B*

Raggruppamento B/1:

	MENSILE Uomini	Donne
Gerente o gestore di negozio, filiale o spaccio che non rientri nel caso di cui al n. 2 del Raggruppamento *A/2*	65.100	55.380

CATEGORIA *C*

Raggruppamento C/1:

	MENSILE Uomini	Donne
Contabile d'ordine;		
Commesso di vendita;		
Cassiere comune	46.290	39.450
anni 20-21	46.180	39.290
» 19-20	42.160	35.840
» 18-19	42.000	35.740
» 17-18	35.200	30.040
» 16-17	35.100	29.940

Raggruppamento C/2:

Aiuto contabile;		
Personale addetto alla cassa o ai registratori di cassa;		
Stenodattilografo;		
Aiuto commesso con anzianità di servizio superiore a cinque anni	44.670	38.030
anni 20-21	44.570	37.930
» 19-20	40.700	34.640
» 18-19	40.540	34.530
» 17-18	33.960	29.000
» 16-17	33.850	28.900

Raggruppamento C/3:

Fatturista;		
Squarcista;		
Aiuto commesso da tre a cinque anni di anzianità di servizio	42.680	36.360
anni 20-21	42.580	36.260
» 19-20	38.920	33.120
» 18-19	38.820	32.900
» 17-18	32.550	27.690
» 16-17	32.450	27.640

Raggruppamento C/4:

Dattilografo;		
Aiuto commesso fino a tre anni di anzianità di servizio;		
Altri impiegati con mansioni analoghe d'ordine non espressamente compresi nella predetta elencazione	41.640	35.470
anni 20-21	41.540	35.370
» 19-20	37.930	32.290
» 18-19	37.830	32.080
» 17-18	31.710	27.000
» 16-17	31.610	26.950

CATEGORIA *D*:

Raggruppamento D/1:	MENSILE Uomini	Donne
Torrefattore	48.900	—
anni 18-20	44.700	—

Raggruppamento D/2:

Autista	45.670	—
anni 18-20	41.480	—
Conducente di motofurgoncino:		
Usciere;		
Impaccatore	44.300	—
anni 18-20	40.500	—
» 16-18	33.950	—

Raggruppamento D/3:

Custode;		
Portiere;		
Conducente di veicoli a trazione animale	42.320	—
anni 18-20	38.560	—
» 16-18	32.180	—
Fattorino portapacchi (personale addetto alla consegna della merce con o senza facoltà di esazione)	42.320	—
anni 18-20	38.560	—
» 16-18	29.050	—
inf. ai 16 anni	21.530	—

Raggruppamento D/4:

Personale di fatica e addetti alla pulizia;		
Altro personale subalterno e ausiliario con mansioni analoghe	42.160	35.900
anni 18-20	38.450	32.680
» 16-18	32.080	27.380

APPRENDISTI

anni 20-21	32.400	—
» 19-20	30.670	25.600
» 18-19	30.570	25.400
» 17-18	24.400	21.000
» 16-17	24.350	20.950
inf. ai 16 anni	18.700	17.600

N. B. — Dall'inizio del secondo anno di servizio la retribuzione spettante a seconda dell'età viene maggiorata di L. 1.250 per gli apprendisti e di L. 1.100 per le apprendiste.

Dall'inizio del terzo anno di servizio la retribuzione spettante a seconda dell'età viene maggiorata di ulteriori L. 1.450 per gli apprendisti e di L. 1.200 per le apprendiste.

ALLEGATO VIII

TABELLA DEI MINIMI CONTRATTUALI DI PAGA IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 1960, IN ROMA E PROVINCIA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA AZIENDE COMMERCIALI ALL'INGROSSO ED AL DETTAGLIO DEI SEGUENTI SETTORI MERCEOLOGICI:

Generi alimentari (alimenti misti), eccettuate le rivendite di pane e paste alimentari annesse ai forni.

(*Art. 2 del contratto*)

CATEGORIA *B*

Raggruppamento B/1:	MENSILE Uomini	Donne
Gerente o Gestore di negozio, filiale o spaccio che non rientri nel caso di cui al n. 2 del raggruppamento A/2	65.100	55.380

CATEGORIA *C*

Raggruppamento C/1:

Contabile d'ordine;		
Commesso di vendita;		
Cassiere comune	46.290	39.450
anni 20-21	46.180	39.290
» 19-20	42.160	35.840
» 18-19	42.000	35.740
» 17-18	35.200	30.040
» 16-17	35.100	29.940

Raggruppamento C/2:

Aiuto contabile;		
Personale addetto alla cassa o ai registratori di cassa;		
Stenodattilografo	44.670	38.030
anni 20-21	44.570	37.930
» 19-20	40.700	34.640
» 18-19	40.540	34.530
» 17-18	33.960	29.000
» 16-17	33.850	28.900

Raggruppamento C/3:

Fatturista;		
Squarcista	42.680	36.360
anni 20-21	42.580	36.260
» 19-20	38.920	33.120
» 18-19	38.820	32.900
» 17-18	32.550	27.690
» 16-17	32.450	27.640

Raggruppamento C/4:

Dattilografo;		
Altri impiegati con mansioni analoghe d'ordine non espressamente compresi nella predetta elencazione	41.640	35.470
anni 20-21	41.540	35.370

	MENSILE Uomini	Donne
	—	—
anni 19-20	37.930	32.290
» 18-19	37.830	32.080
» 17-18	31.710	27.000
» 16-17	31.610	26.950

CATEGORIA *D*

Raggruppamento D/1:		
Torrefattore	48.900	—
anni 18-20	44.700	—
Raggruppamento D/2:		
Aiuto commesso	42.530	36.150
anni 18-20	38.820	32.860
» 16-18	32.600	27.690
inf. ai 16 anni	27.900	23.770
Autista	45.670	—
anni 18-20	41.480	—
Conducente di motofurgoncino; Usciere; Impaccatore	44.300	—
anni 18-20	40.500	—
» 16-18	33.950	—
Raggruppamento D/3:		
Custode; Portiere; Conducente di veicoli a trazione animale	42.320	—
anni 18-20	38.560	—
» 16-18	32.180	—
Fattorino portapacchi (personale addetto alla consegna della merce con o senza facoltà di esazione	42.320	—
anni 18-20	38.560	—
» 16-18	29.050	—
inf. ai 16 anni	21.530	—
Raggruppamento D/4:		
Personale di fatica e addetti alla pulizia, altro personale subalterno ausiliario con mansioni analoghe	42.160	35.900
anni 18-20	38.450	32.680
» 16-18	32.080	27.380

APPRENDISTI

anni 20-21	32.400	—
» 19-20	30.670	25.600
» 18-19	30.570	25.400
» 17-18	24.400	21.000
» 16-17	24.350	20.950
inf. ai 16 anni	18.700	17.600

N. B. — Dall'inizio del secondo anno di servizio la retribuzione spettante a seconda dell'età viene maggiorata di L. 1.250 per gli apprendisti e di L. 1.100 per le apprendiste.

Dall'inizio del terzo anno di servizio la retribuzione spettante a seconda dell'età viene maggiorata di ulteriori L. 1.450 per gli apprendisti e di L. 1.200 per le apprendiste.

ALLEGATO IX

TABELLA DEI MINIMI CONTRATTUALI DI PAGA IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 1960, IN ROMA E PROVINCIA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA AZIENDE COMMERCIALI ALL'INGROSSO ED AL DETTAGLIO DEI SEGUENTI SETTORI MERCEOLOGICI:

Prodotti vinicoli e affini (vini, mosti, spumanti, liquori, alcool, birra, aceto di vino), acque minerali e gassate, ghiaccio, prodotti oleari (olii di oliva e di semi). (*Art. 2 del contratto*)

CATEGORIA *B*

	MENSILE Uomini	Donne
Raggruppamento B/1:	—	—
Gestore o gerente di negozio, filiale o spaccio che non rientri nel caso di cui al n. 2 del raggruppamento A/2	53.400	45.500

CATEGORIA *C*

Raggruppamento C/1:		
Commesso di negozio; Cassiere comune	42.650	36.350
anni 20-21	38.950	33.200
» 19-20	37.800	32.000
» 18-19	36.350	30.850
Raggruppamento C-2 C-3 C-4:		
Aiuto commesso	38.350	32.700
anni 20-21	36.850	31.400
» 19-20	35.600	30.300
» 18-19	34.400	29.200

CATEGORIA *D*:

	SETTIMANALE Uomini	
Raggruppamento D/2:	—	—
Autista	9.690	—
anni 18-20	8.838	—
Conducente di motofurgoncino	9.342	—
anni 18-20	8.598	—
Raggruppamento D/3:		
Fattorino conducente di veicolo a trazione animale	8.916	—
anni 18-20	8.172	—
anni 16-18	150	—
inf. ai 16 anni	4.560	—
Raggruppamento D/4:		
Personale addetto al carico e allo scarico, personale di fatica in genere e addetto alle pulizie; Garzone	8.890	—
anni 18-20	8.148	—
anni 16-18	6.120	—

APPRENDISTI

	MENSILE Uomini	Donne
anni 20-21	30.060	—
» 19-20	28.510	23.760
» 18-19	28.420	23.620
» 17-18	22.710	19.530
» 16-17	22.630	19.470
inf. ai 16 anni	17.410	16.360

N. B. — Dall'inizio del secondo anno di servizio la retribuzione spettante a seconda dell'età viene maggiorata di L. 1.200 per gli apprendisti e di L. 1.050 per le apprendiste.

Dall'inizio del terzo anno di servizio la retribuzione spettante a seconda dell'età viene maggiorata di ulteriori L. 1.400 per gli apprendisti e di L. 1.150 per le apprendiste.

ALLEGATO X

TABELLA DEI MINIMI CONTRATTUALI DI PAGA IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 1960, IN ROMA E PROVINCIA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA AZIENDE COMMERCIALI ALL'INGROSSO ED AL DETTAGLIO DEI SEGUENTI SETTORI MERCEOLOGICI:

Bestiame e carni macellate, macellerie, tripperie, spacci di carne fresca e congelata. (*Art. 2 del contratto*)

CATEGORIA *B*

Raggruppamento B/1	MENSILE Uomini	Donne
Gestore o gerente di negozio, filiale o spaccio che non rientri nel caso di cui al n. 2 del raggruppamento A/2	65.100	—

CATEGORIA *C*

Raggruppamento C/1	Uomini	Donne
Cassiera comune	—	35.740
anni 20-21	—	35.640
» 19-20	—	32.500
» 18-19	—	32.400
anni 17-18	—	27.270
» 16-17	—	27.170
inf. ai 16 anni	—	23.350

CATEGORIA *D*

	SETTIMANALE Uomini	
Raggruppamento D/1:		
Banconiere	12.288	—
Raggruppamento D/2:		
Aiuto banconiere	10.710	—
anni 18-20	9.486	—

	MENSILE Uomini	
Conducente di autoveicoli	50.250	—
anni 18-20	45.900	—

Raggruppamento D/4:	SETTIMANALE Uomini	
Personale addetto al carico e scarico, personale di fatica in genere addetto alle pulizie:		
Garzone	10.428	—
anni 18-20	9.680	—

APPRENDISTI

sup. ai 20 anni	10.188	—
anni 18-20	8.388	—
dai 16 ai 18 anni (da 16 a 24 mesi di servizio)	6.600	—
dai 16 ai 18 anni (da 8 a 16 mesi di servizio)	6.120	—
dai 16 ai 18 anni (primi 8 mesi di servizio)	5.736	—
inferiori ai 16 anni di età	4.230	—

Visto il contratto e gli allegati che precedono.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

PREZZO L. 400 (9152008) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C